MEMORIA

IN CUI SI RAGIONA

DELLA ISTRUZIONE DE' PERITI ARCHITETTI

ASCRITTI

NELL'ALBO DELLE G. C. CIV. DEL REGNO

E DELLA NORMA E MISURA DA SERBARSI
A' TERMINI DELLA TARIFFA DEL 1819
NEL TASSARE E RICOMPENSARE CON GIUSTIZIA LE FATICHE ED I LAVORI
CH'ESSI FANNO, PER ESEGUIRE LE PERIZIE GIUDIZIARIE

NAPOLI
NELLA STAMPERIA DEL FIBRENO
Strada Trinità Maggiore N.° 26.

1847

INTRODUZIONE

Dagli antichi nostri Tribunali, prima che si adottasse il nuovo codice delle Leggi Civili, si commetteano le perizie giudiziarie a due classi di architetti, cioè a' Tavolarî del S. R. C., ed agli Ingegneri Camerali o Regî Ingegneri; i primi eletti dalla Città di Napoli ed indi dalla Real Camera di S. Chiara, precedente pubblico e solenne concorso; i secondi scelti dalla Regia Camera della Sommaria, previo un rigoroso esame. Gli uni e gli altri aver doveano l'età non minore di anni trenta, e godere di pubblica fama per onestà e rettitudine.

*

Adottato il nuovo Codice nel 1809 rimasero aboliti gli antichi Tribunali, e con essi il Collegio de' Tavolarî ed il Corpo degl'Ingegneri Camerali: ed il Magistrato rimase libero di affidare il disimpegno delle perizie ad architetti di sua elezione. « Ciò produsse lo sconcio » dice bene uno de' nostri ch. architetti (1) « che per esercitare la professione di architetto non « bisognava più studiare tutto il corredo delle scienze fisiche « e matematiche, l'esteso ramo delle architettoniche discipli- « ne, e le corrispondenti parti della legislazione; ma solo pro- « curarsi l'amicizia e la benevolenza de' Magistrati: e chi più « estendea questa sfera di attinenze e di rapporti, più affari rac- « coglieva; in discapito spesso di professori istruiti ed onesti che « non intrigavano, e della gioventù studiosa che mancava di « relazioni ».

« Questi abusi giunsero a tale, che il Governo ne fu de- « sto; e per la idea di farli cessare del tutto emanò nel 1835 « la provvida legge organica degli architetti giudiziarii, nello « scopo di portar questa classe a quella giusta considerazione, « che di essa il pubblico ed il magistrato doveva avere: rilevan- « dola per così dire dal fango, e correggendo quanto vi era di « vizioso in quel procedimento fino allora adottato: in fine si « ritornò agli antichi principî, determinandone però largamen- « te il numero ».

Ora pertanto, che una Commissione composta di gravi magistrati, di dotti architetti, e di profondi scienziati, si sta

(1) Signor Errico Romano, sulla convenienza di rimetters' il sorteggio per la scelta degli Architetti negli affari giudiziari. Nap. Tipogr. Trani 1847.

occupando dello esame della tariffa del 1819, per quanto riguarda i dritti ed i ricompensi dovuti a' periti architetti giudiziarî, abbiamo stimato utile di scrivere la presente memoria, nella quale ci siam prefissi di esporre e dimostrare quale sia la istruzione che in essi ricercasi, e quali sieno le norme e le misure, nel senso della stessa tariffa, da tassare e ricompensare con giustizia le fatiche ed i lavori ch' essi fanno per l'eseguimento delle perizie.

Gioverà intanto premettere un breve cenno sull'antico abolito Collegio de' Tavolarî del S. R. C., e sullo scopo che ha avuto il Real Governo nell'ordinamento dell' albo de' periti architetti giudiziarî.

I

COLLEGIO DE'TAVOLARÎ DEL S. C.

Antichissima è l'origine e l'instituzione de'Tavolarî in questa Capitale. Sin dal secolo XIII aveano l'ufizio di solennizzar contratti. Verso la metà del XV secolo vennero adoperati dal S. C. e dagli altri tribunali per la misura e l'apprezzo di fabbriche e territorî, per divisione di beni, e per ogni differenza e quistione in materia di servitù, di confinazioni, terminazioni, e cose simili, tanto nella Città e ne'borghi, quanto per tutto il Regno.

Erano essi nominati a vita dalla Città di Napoli fra'più probi ed onesti cittadini, istruiti nelle matematiche, nella legge, e nelle pratiche architettoniche. Da prima furon quattro, ed il Primario così appellato; ma verso la fine del XV secolo crebbe il loro numero sino a nove, oltre il Primario. Tutte le perizie giudiziarie venivano esclusivamente commesse a'Tavolarî.

Gl'ingegneri camerali, o regî ingegneri, addetti alla Regia Camera della Sommaria pretesero di essere anch'essi adoperati nelle perizie giudiziarie; esponendo, che aveano uguale o

maggiore istruzione de'Tavolarî, i quali per essere eletti doveano sapere l'aritmetica e la geometria: la pretensione degl'ingegneri camerali fu accolta, ed ebbe il suo effetto nel 1633 (1).

(1) In questa epoca i Tavolarî aveano una sufficiente istruzione nelle matematiche; ma erano poi forniti estesamente e compiutamente di cognizioni legali in materia di servitù ed altre simili, e di cognizioni pratiche di qualunque specie, per livellazioni, per misurazioni di fabbriche e di terreni, per apprezzo d'immobili di qualunque natura, e di lavori ed opere di qualunque arte meccanica, ed altro simile.

Non dee quindi credersi affatto che gli attuali agrimensori potessero paragonarsi con quegli antichi tavolarî; poichè gli agrimensori, vale a dire misuratori di terreni, fan solo l'esame in aritmetica, geometria, sistema metrico, trigonometria rettilinea, e logaritmi; le quali conoscenze tutte non conducono se non a sapere soltanto il modo da misurare un terreno. Ma essi non hanno nè punto nè poco cognizioni in legge, in materia di apprezzi e divisioni d'immobili, misurazioni e valutazioni di lavori di diversa specie, e simili. In conseguenza gli agrimensori non sono idonei, che al disimpegno della sola materiale misurazione di un terreno, per conoscerne la estensione in moggia; e nulla di più.

Allorchè gl'ingegneri camerali pretesero di essere adoperati nelle perizie giudiziali, se asserirono, e certamente con esagerazione, che i tavolarî conosceano alquanto di aritmetica e di geometria, non dissero però, che i medesimi ignoravano le materie di servitù prediali, di apprezzi, divisioni, confinazioni, terminazioni, ed altre pratiche architettoniche. Ora gli agrimensori sono affatto destituiti di siffatte cognizioni: nè l'esame, cui si sottopongono per ottener la cedola, verte per nulla su tali conoscenze.

Parimenti que'periti, che ottengono dalla regia università degli Studî la laurea in architettura, non sono punto esaminati nè in materie legali, nè in teorica di prezzi, nè in veruna delle moltiplici e svariate pratiche architettoniche: e quindi per ottener la laurea non sono obbligati a studiare e conoscere tutte le anzidette facoltà e materie.

Dunque gli architetti muniti di laurea e gli agrimensori non potrebbero essere adoperati che unicamente per la materiale misurazione di un campo, per conoscerne la sola estensione e null'altro, nemmeno il valore del campo.

Posteriormente con Real rescritto de' 23 agosto 1758 dall'immortal Re Carlo III fu ordinato, che i posti vacanti de' Tavolarî del S. C. dovessero provvedersi per concorso, ad eccezione del Primario, che veniva eletto dalla Città fra' componenti di uno de' sei Sedili.

I concorsi venivano eseguiti nel Tribunale della Città in S. Lorenzo; e per la necessaria vigilanza eravi addetta una deputazione speciale di diciotto deputati scelti da tutt' i sei Sedili, incluso quello del Popolo.

Gli esaminatori erano sei, che la Città destinava ed eleggeva fra' più chiari e dotti professori, due per ogni facoltà, in legge, matematica, e pratiche architettoniche: dopo l'anno 1770, gli esaminatori in legge furono Giuseppe Pasqual Cirillo, e Giuseppe Mazzaccara; in matematica, Mario Lama, e Giuseppe Marzucchi; e nelle pratiche architettoniche, Nicola Carletti ed il Tavolario Nicola Schioppa.

I concorrenti erano prima sottoposti ad un esame verbale, dovendo rispondere in pronto a tutte le domande, che venivan loro fatte dagli esaminatori in ciascuna delle tre facoltà: e dipoi in tre diversi giorni faceano l' esame scritto; dovendo risolvere dodici quesiti, quattro in legge, quattro in matematica, e quattro in pratiche architettoniche di qualunque specie; senza che vi fossero preventivamente tesi determinate (1).

Nell'ultimo anno del prossimo scorso secolo abolit' i Sedili, venne da S. M. il Re Ferdinando I di gloriosa memoria conferi-

(1) V. Consuetud. Nap. IV e V de instr. confect. per Curial. Napod. et novae addit. ib.—Summonte ist. della città e regno di Nap. lib. I cap. VII—Pramm. 6 de tabul. coll. 8 marzo 1633.

ta alla Real Camera di S. Chiara la facoltà di procedere a' concorsi ne' casi di vacanza de' Tavolarî, collo stesso antico metodo che serbavasi per l'esame e per gli esaminatori: il Primario si nominava dal Re. A' Tavolarî doveano commettersi tutte le perizie giudiziarie da' Tribunali della G. C. della Vicaria, e del S. C.

Con tal sistema di elezione nel corso di 40 anni si videro fiorire ed ascendere alla carica di Tavolarî del S. C. uomini dotati di somma dignità, probità e dottrina; fra' quali Gennaro Papa, Nicola Schioppa, Orazio Salerno, Gaetano de Tomaso, Antonio Lanzetta, Gioacchino Avellino, ed altri, di cui si onora ancor la memoria. Dopo la istituzione del concorso il Collegio de' Tavolarî divenne una classe di persone rispettabili ed istruite: molto distinto era il lor grado nella Società; e l'appartenere al Collegio costituiva la massima ambizione cui gli architetti di allora potessero aspirare.

Coll' abolizione degli antichi Tribunali al 1809, rimase anche abolito questo utilissimo e stimabile Collegio, con grave danno dell' amministrazione della giustizia: ma l' Augusto nostro Monarca, che Iddio sempre feliciti, ha ben saputo nell'alta sua saggezza riparare tal danno col real decreto del dì 2 novembre 1855, col quale ha ordinato, che vi fosse un albo di periti architetti presso le G. C. Civ. del Regno.

II

SCOPO CHE HA AVUTO IL REAL GOVERNO NELL'ORDINAMENTO DELL'ALBO DE' PERITI ARCHITETTI GIUDIZIARÎ

La classe de' periti giudiziarî riguardar si debbe per quella che dev' essere, restituita cioè a quello eminente grado di probità e d'istruzione, che la legge richiede, e che al bene dell' Universale è necessario.

A questo importantissimo scopo han mirato le ottime e lodevoli intenzioni di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, quando ha provocato da Sua Maestà (D. G.) i Reali decreti ed i Sovrani rescritti, relativi alla formazione degli albi degli architetti giudiziarî presso le G. C. Civili de' Reali dominî di quà del Faro. E se in tempo avvenire per essere ammessi nell'albo si serberà, come non è a dubitarsene, quella severità ed imparzialità che l'attuale Commissione di esame si ha imposta come di suo stretto dovere; fra pochi anni si avrà una classe di *trecento* architetti, tutti dotati di tanta dignità, probità e dottrina, quanta ne aveano i *nove* tavolarî del S. C., che formeranno certamente il decoro e lo splendore di questi reali dominî, e del real Trono di S. M. (D. G.), che sotto un illuminato Ministro ne ha sanzionate e stabilite le basi.

Essi in fine, come nelle più incivilite nazioni, formeranno una delle classi più operose e più utili della nostra nazione, contribuendo in tutt'i modi al celere progresso di ogn' industria, ed alla pubblica e privata prosperità dello Stato.

Lo scopo dunque dell'ordinamento dell'albo è stato quello di avere una classe di periti architetti, di compiuta moralità ed istruzione, a' quali soli dovessero i magistrati affidare le perizie giudiziarie; del pari che si praticava dagli antichi Tribunali, che doveano esclusivamente commetterle a' tavolari del S. C., ed agl' ingegneri camerali. Se le perizie giudiziali si commettessero ad altri periti, fuori di quelli che previo concorso sono ascritti nell' albo, si distruggerebbe certamente questo scopo: e quindi sarebbe distrutta nel nascere questa utilissima instituzione; e si vedrebbero di bel nuovo sorgere, anzi aumentare gli abusi e gli scandali, che prima generalmente si deploravano (1).

(1) Le nostre leggi parlano di periti di arti liberali fra' quali son gli architetti; di agrimensori, cioè misuratori di campi; di periti di arti meccaniche per costruzioni, come muratori, stuccatori, pipernieri, falegnami, ferrai, e simili; finalmente di coltivatori, che sanno l'arte di coltivare i terreni. Non si riconoscono dalla legge i così detti esperti di campagna.

Gli agrimensori, ancorchè fossero istituiti quanto gli uffiziali del Burò topografico, qualora sieno muniti di cedola o anche di laurea, possono essere nelle perizie adoperati soltanto per conoscere la materiale estensione de' terreni, come dicemmo; e non per gli apprezzi, per le terminazioni, divisioni, quistioni di servitù, liquidazione di danni, ed altro.

I periti di arti meccaniche, quando vi erano in questa capitale le Corporazioni delle diverse arti, doveano sottoporsi ad un esame, per conoscersene la loro capacità ed istruzione, onde poter esercitare la loro arte rispettiva; oltre le indagini sulla loro moralità ed onestà, che si prendeano da' così detti Consoli dell'arte i quali erano destinati all'esame. Abolite però siffatte Corporazioni, ora ciascuno è in piena libertà di esercitare quell'arte che vuole, senza che ninno conosca la loro moralità ed istruzione. Laonde per adoperarsi nelle perizie dovrebbero essere prima esaminati riguardo alla loro capacità, moralità, ed istru-

III

SU QUALI MATERIE VERTONO LE PERIZIE

Le perizie, che si commettono da' diversi ordini giudiziarii a' periti architetti, principalmente riguardano le seguenti materie:

1. Quistioni di servitù, preminenze e diritti inerenti a' fondi; identificazione d'immobili; fini e confini; terminazione.

2. Livellazione: misurazione e stima di fondi rustici ed urbani di ogni sorta, e di opere e lavori di qualunque specie; valutazioni di servitù, come di vie, acquidotti, lumi, attignimenti d'acqua, ed altri diritti prediali.

zione: e ciò non ostante non saprebbero nè potrebbero valutare una *data quantità* di lavoro, come diremo a suo luogo.

I coltivatori sono idonei a far la numerazione delle viti, e degli alberi, esistenti in un terreno, ed a conoscere il modo della loro coltivazione; ma non sanno valutare e calcolare *l'importo* degli aumenti, o detrimenti prodotti in un terreno, nè per la spesa, nè pel migliorato; nè sanno o possono discendere a stime di qualnnque specie, perchè nell'ordinario non sanno scrivere nè calcolare.

Finalmente i così detti esperti di campagna, che la legge non riconosce, sono degli nomini, di cui non si conosce la moralità, e sono destituiti di ogni cognizione d'arte; e solo idonei ad indicare i fini e confini de' fondi rustici.

I periti-architetti poi ascritti all'albo, stante l'esame per concorso cui si sottopongono, oltre ad aver fama di onestà e probità, sono, al pari de' tavolari del S. C., istruiti e nella misurazione de' campi, o nelle teoriche o pratiche dei prezzi di tutti gli oggetti riguardanti qualunque arte meccanica attenente alle costruzioni, e nella conoscenza di ogni modo di coltivazioni de' terreni, ed in tutte le altre facoltà, cui qualunque perizia può aver rapporto sotto tutti gli aspetti.

3. Apprezzi di migliorie o deteriorazioni operate sopra fondi di qualunque natura, tanto riguardo alla spesa quanto al migliorato.

4. Divisione de' beni secondo le varie specie de' giudizî.

5. Esame della composizione de' progetti, della direzione delle opere, e compilazione delle misure diffinitive.

6. Sull'uso e sulla forza degli uomini, de' cavalli, del vento, del vapore, e delle acque correnti, riguardandosi come motori di diverso genere; sulle macchine, e costruzioni idrauliche di qualunque specie; e su'diritti provenienti dall' uso delle acque correnti.

7. Sulla spinta delle terre, degli archi, e delle volte; e su la varia forza e resistenza delle pietre, de' legnami, de' metalli, de' fluidi, in rapporto a qualunque specie di costruzioni.

8. Su lo stabilimento degli Opificî tanto per rispetto alla loro perfezione o imperfezione, quanto rispetto a' diritti per contratti o legalmente acquistati su'privati e sul pubblico ec. ec.

IV

REQUISITI PER ESSERE UN PERITO ARCHITETTO ASCRITTO NELL' ALBO

Siccome per risolvere adeguatamente sì difficili e svariate quistioni di legge, di scienze, e di arti e mestieri, è indispensabile che il perito architetto sia pienamente istruito nelle materie legali, in tutt' i rami delle matematiche sì pure che applicate, nell' economia pubblica, nell' agronomia, nella geodesia, nel disegno di topografia e di architettura, nella chimi-

ca, nella mineralogia, e nelle costruzioni di ogni genere: così trovasi ordinato da S. M. (D. G.), che gli aspiranti all'albo dovessero avere l'età non minore di anni 25 compiuti, aver fama di probità ed onestà, esser forniti di laurea, e sostenere un rigoroso esame per concorso, ond'essere approvati.

Questo esame a' termini del programma verter deve « *In fatto di materie legali* » sulla distinzione de' beni mobili ed immobili; sulla proprietà e sul dritto di accessione; sulle servitù prediali; sull'usufrutto, sull' uso e sull'abitazione; su' giudizî doppî; su' contratti e sulle obbligazioni in generale, e particolarmente su' contratti di vendita, di locazione, di appalti e cottimi, e di enfiteusi; sulla procedura nelle perizie; su' giudizî di espropriazione per quanto concerne la valutazione e la divisione de' fondi, e sulla indole de' gravami sospensivi o devolutivi ».

In fatto di matematiche sublimi ed applicate « sugli elementi del calcolo differenziale, e suo uso nel calcolo de' massimi e minimi; sugli elementi del calcolo integrale e suo uso; sulle teoriche della meccanica e dell'idraulica ».

In fatto di architettura civile « sulla intera scienza delle costruzioni civili: sull' arte di levar le piante topografiche, e di far le livellazioni ».

In fatto di teorica di prezzi « su' principî generali relativi alla valutazione degl' immobili, e di qualunque specie di opere e di lavori; e sull'applicazione di questi principî ad ipotesi particolari, tanto teoricamente quanto nelle rispettive applicazioni di pratica ».

V

LA RICOMPENSA DEV'ESSERE PROPORZIONATA AL MERITO DI COLORO, CH'ESERCITANO QUALUNQUE PROFESSIONE O MESTIERE

La legge, che vuole e crea una classe di architetti speciali, bene istruita, e di compiuta educazione e morale, in servigio della giustizia e del pubblico, sarebbe certamente men giusta ed in contraddizione con sè stessa, se non provvedesse alla sussistenza della medesima, sobria sì, ma non misera, non abbietta, nè sconvenevole alla posizione che occupa in Società.

Insigni Economisti ripetute volte han detto, che per potersi ben proporzionare la ricompensa al merito delle persone ch'esercitano professioni o mestieri, debbono considerarsi e calcolarsi fra le altre, principalmente le seguenti circostanze, cioè l'ingegno di che debb'essere riccamente fornito il professore, per acquistare le moltissime e difficili conoscenze, richieste dalla sua speciale professione; la difficoltà di riuscire eccellente nella medesima; i mezzi pecuniarî indispensabili per la compiuta relativa istruzione; la durata del tempo che occupa il professore nello esercizio delle peculiari incumbenze; le malagevolezze, il continuo patire, ed i pericoli cui può andar soggetto nel mandarle ad eseguimento; la speranza, ch'egli potrebbe avere nel trars'innanzi colle proprie forze, e coll'aiuto di sè medesimo, per giungere agli onori, all'agiatezza, e se

non a' sublimi gradi de' pubblici uffizî, almeno a' secondi, a' terzi ec.

Facendo una giusta applicazione degli elementi di sopra esposti, debbe innanzi tutto riflettersi, che assai difficile e perciò pregevole è il possedimento delle conoscenze, che in forza del programma dee avere il perito-architetto, e di cui dovè dare non dubbie pruove nel secondo sperimento, dopo il primo seguito nella regia università degli Studî per ottener la laurea. Dev' egli avere gran forza d'immaginazione e d'intelletto nel presentare al magistrato la compiuta risoluzione de' problemi di geometria descrittiva, di geodesia, di meccanica applicata; moltissima perspicacia nello artificioso ordinamento degli elementi della perizia raccolti sopra luogo, nella concatenazione de' fatti, e nell' analisi di essi; gran sodezza di giudizio nella ricerca e nell' esame de' documenti, e nel confrontare ed interpetrare i medesimi; mano esercitata e spedita nella figurazione delle piante, nel disegno architettonico, nelle livellazioni; purezza di dettato nella scrittura; e lunga esperienza nello stabilire i dati della perizia, e rilevar tutto ciò ch'è richiesto dal magistrato; ed altre cose simili.

Nè voglia credersi esagerato il corredo del sapere degli architetti; è desso veramente assai vasto: lo dimostrano le Commissioni di esame create in tempo de' tavolarî del S. C. e degl' ingegneri camerali, non che nel tempo presente, composte sempre di degni magistrati e professori legali, di scelti matematici, e di dotti architetti per le cognizioni di pratica.

D'altra parte, gravissimi sono i sacrifizî d'ogni genere ch' ei fa per divenire istruito in tante svariate e difficili ma-

terie: stentata ed increscevole è la vita ch'egli mena in campagna nel raccorre gli elementi della perizia, in salire l'erte de' monti, o nel percorrere e misurare a palmo a palmo luoghi palustri ed insalubri sotto i cocenti raggi del sole in està, o nel rigido inverno; alloggiamento pessimo, vitto cattivo ed a caro prezzo: in fine gravi sono i pericoli ch'ei spesso incontra per le pessime strade da dover percorrere, e pe' malfattori che talvolta infestano la contrada ove dee farsi la perizia, o le strade che vi conducono; da trarre ogni grande animo all'abbandono della perizia, se la forza del giuramento dato, l'obbligo contratto di eseguirla, e la necessità di procacciarsi il sostentamento per sè e per la sua famiglia, non confortassero il perito a soffrir tutto con pazienza e fermezza. Per la qual cosa d' ordinario ne rimane abbreviato il corso naturale della sua vita, e spesso afflitta da infermità prodotte appunto da'pericoli e disagi sofferti. In fine questo perito non ha veruna speranza di ascendere a qualche carica; da cui, almeno nella sua età avanzata, potesse provenirgli qualche onorificenza in rimuneranza delle sue onorate fatiche, ed un soldo onde sostentarsi negli ultimi suoi anni ne' quali gli mancano le forze per poter più esercitare la sua professione.

Per l'opposto vi ha di altre professioni facili e spianate, che procurano agli esercenti una opulenta condizione, e li guidano ai primi posti ed onori, accompagnati da ricchi soldi, senza esser esposti a verun pericolo e disagio.

VI

RICOMPENSA CHE SI ACCORDA A' PERITI ARCHITETTI GIUDIZIARÎ.

Dopo ciò che si è esposto nel precedente § V si esamini ora se il ricompenso, che colla tariffa del 1819 si accorda a' periti giudiziarî, sia generoso e competente alla loro istruzione ed alle loro fatiche.

Si accorda loro il ricompenso per tre diversi titoli, cioè 1.° per la prestazion del giuramento e per lo deposito del rapporto in cancelleria; 2.° per le spese di viaggio comprese le cibarie; 3.° per le operazioni della loro arte ne' comuni in cui sono domiciliati, o alla distanza di un miglio dall' abitato de' medesimi comuni. Le operazioni de' periti sono calcolate per la durata del tempo ch'essi v'impiegano, distinto in vacazioni, ciascuna di tre ore; e si attribuiscono carlini 16 per ogni vacazione a' periti de' capo luoghi di provincia, ov' è la sede de' tribunali civili (artic. 134 135 136). Nell' articolo 152 vien prescritto di non poter essi, parimenti che i patrocinatori ed i notai, percepire più di tre vacazioni per ciascun giorno, cioè due nel mattino ed una nelle ore pomeridiane. Passiamo al proposto esame.

TIT. I. INDENNITA' PER LA PRESTAZION DEL GIURAMENTO, E PER LO DEPOSITO DEL RAPPORTO IN CANCELLERIA.

Coll' articolo 134 della tariffa si accordano a' periti giudiziarî due vacazioni, una per la prestazion del giuramento ch' è dovuta a ciascuno de' tre periti; e l' altra per fare il deposito del rapporto in cancelleria, dovuta solo a colui fra essi, che fa il deposito. Oltre però queste due vacazioni n' è dovuta per giustizia a ciascun di loro un' altra per lo congresso, ossia pel tempo che sono essi obbligati ad impiegare, onde tener la sessione colle parti, le quali in contraddizione presentano loro e rilievi ed osservazioni, di cui a' termini della legge debbe farsi menzione nel rapporto.

Nella tariffa non trovasi espressamente disposto di esser dovuta la vacazione per lo congresso: ma è però detto generalmente, che per ogni operazione de' periti è dovuto loro il dritto di carlini 16 per la durata di tre ore di occupazione. Or è noto, che alle volte nel congresso legale la discussione colle parti dura per più di tre ore; ed alle volte non è sufficiente una sola sessione: al che debbe aggiungersi, che quasi sempre ciascuna delle parti non manca d' informare separatamente una o più volte i periti, i quali perciò impiegano il loro tempo in servigio di esse.

In conseguenza se a cagion del congresso i periti si occupano, ed impiegano il loro tempo per la perizia; è giusto che ne sieno ricompensati, almeno col dritto di una vacazione: e per siffatta ragione appunto tutt'i Presidenti de' Tribu-

nali e delle G. C. Civ. nel corso di 40 anni non han mai dubitato di attribuire a'periti una vacazione pel congresso legale.

TIT. II. INDENNITA' A CAUSA DI SPESE PER LO VIAGGIO, INCLUSE LE CIBARIE.

Coll' articolo 135 della tariffa si accorda a' periti altra ricompensa a titolo d'indennità a causa di spese per lo viaggio, incluse le cibarie. A' periti de' capoluoghi di provincia, allorchè pel disimpegno del loro incarico si portano al di là di un miglio dal loro domicilio si accordano per l' anzidetto titolo gr. 40 a miglio, tanto nella gita sul luogo dell'accesso, quanto nel ritorno; senza però potersi eccedere la somma di ducati 6 per ciascuna giornata di viaggio.

Questa somma pertanto realmente si spende, e spesso non basta, specialmente quando dovendo passare per luoghi ove vi ha sospetto e pericolo d'incontrar ladri e malviventi, sono i periti obbligati a farsi scortare dalla Gendarmeria, o da guardiani armati, cui si pagano vistosi guiderdoni.

A' notai quando viaggiano sono per indennità di spese accordati parimenti ducati 6 al giorno; a' patrocinatori ducati 8. Non è quindi generosa l'anzidetta indennità di spese a ragione di ducati 6 per ciascuna giornata di viaggio.

Ci rimane a fare un' altra osservazione per la chiara e regolare interpetrazione della tariffa. Col citato articolo 135 si accordano agli architetti gr. 40 a miglio per indennità di viaggio tanto per la gita, quanto per lo ritorno, quando il luogo controverso è distante più di un miglio dal loro domi-

cilio. Essi quindi han dritto ad una sola indennità di viaggio sì per l'accesso, che per lo ritorno: ma quando il Comune più prossimo al luogo del disimpegno, ove possono proccurarsi un comodo e decente alloggio, è distante per più di un miglio da tal luogo, e le visite locali durano per più giorni; è loro dovuta la indennità di viaggio anche in tutt'i giorni, che dura l'accesso sì nell'andar sopra luogo, che nel ritornare nel loro alloggio (1).

TIT. III. OPERAZIONI DELLA LORO ARTE.

Le operazioni de' periti consistono (1.° nella occupazione e nell'impiego della loro persona durante il tempo del viaggio, per trasferirsi dal loro domicilio sino al luogo dell'accesso; (2.° nel tempo che impiegano per le visite e per le ricognizioni locali; (3.° nel tempo che vacano pe' lavori camerali o di tavolino, necessarî a compilare il rapporto e a dare il parere.

Ne' tre seguenti articoli passiamo a ragionarne distintamente.

(1) Suppongasi che un architetto di Napoli debba eseguire una perizia nel tenimento di Caserta; che il Comune più prossimo al luogo controverso in cui può ritrovare un alloggio, sia Caserta, distante però dal medesimo luogo per tre miglia; e che le visite locali durino per più giorni. Dovrà essere accordata all'architetto non solo la indennità di viaggio nel primo giorno in cui si reca in Caserta, e nell'ultimo giorno dopo terminato l'accesso quando da Caserta ritorna in Napoli; ma in tutt'i giorni dell'accesso, in cui la mattina si porta sul luogo del disimpegno, e nella sera ritorna in Caserta nel suo alloggio.

ART. 1.° OCCUPAZIONE ED IMPIEGO DEL PERITO DURANTE IL TEMPO DEL VIAGGIO.

Se un medico fosse chiamato a far la visita ad un infermo distante per uno o più giorni dal di lui domicilio; sarebbe certamente una stranezza il voler ricompensarlo con dieci o dodici carlini per l'importo della visita, e con indennizzarlo delle sole spese di viaggio. Egli è chiaro, che dovrebbe inoltre attribuirglisi altra ricompensa, proporzionata al tempo impiegato nel viaggio, ed al lucro corrispondente al suo merito, che per tal tempo non può egli procacciarsi nello esercizio della sua professione.

Per l'esposta evidentissima ragione, che un professore il quale impiega il suo tempo in servigio altrui, debbe riceverne il giusto ricompenso, corrispondente al suo merito e proporzionato alla durata del tempo impiegato; tutt'i Presidenti de' tribunali e delle G. C. civili, pel corso non interrotto di più di 35 anni, han sempre e costantemente attribuite a' periti le vacazioni durante il tempo del viaggio, oltre la indennità de' ducati 6 al giorno per le spese del medesimo.

Siccome intanto da tre o quattro anni a questa parte si è incominciato a portarvi eccezione, negandosi a' periti le vacazioni durante il viaggio; così ci vediamo nell'obbligo di dimostrare quanto sia ingiusta cotale eccezione.

Coll' articolo 135 della tariffa si accordano a' periti quando viaggiano gr. 40 a miglio come abbiamo detto, *a titolo d'indennità a causa di spese per lo viaggio comprese le ciba-*

rie; da non potersi però eccedere la somma di ducati sei per ciascuna giornata di viaggio.

È evidente che questo articolo, come pur l'altro 136 che lo segue, parla unicamente di spese: e ciò si conferma benanche dal secondo comma dell'articolo 136, ch'è quasi la conclusione dell'uno e dell'altro. Ivi è detto: « Fuori degli « emolumenti stabiliti di sopra, i periti non potranno chie- « dere cosa alcuna per ispese di viaggio e cibarie, nè per « essersi serviti dell'opera di scrittori, misuratori, e porta- « catene, nè per qualsisia altro titolo; dovendo QUESTE SPE- « SE restare tutte a loro carico ».

Non vi è dunque alcun dubbio che il legislatore ha parlato solamente di spese, e non ha in niun conto espresso che intendea di comprendere in quella meschina somma di ducati sei, anche il tempo impiegato nel viaggiare. Quindi non è permesso di ricercar nella legge quello che in realtà non vi esiste.

Se la legge non ha dichiarato che ne'ducati sei si comprendesse altresì la ricompensa del tempo impiegato nel viaggiare, ha d'altronde espressamente stabilito coll'articolo 134 che spettasse a' periti architetti per ogni vacazione di tre ore carlini 16; e ciò *quando faranno operazioni della loro arte.* Si è voluto desumere da queste parole che le operazioni di arte sieno la misurazione de' fondi, l'apprezzo, le calcolazioni, e tutt'altro, e non mai riguardar si potesse il viaggio. Ma sembra al contrario doversi nelle *operazioni di arte* includere la idea del viaggio.

L'arte di un perito architetto è appunto quella di esegui-

re una perizia in tutte le sue parti: e tutte le operazioni le quali tendono ad ottenere la esecuzione della perizia, dir si debbono operazioni della sua arte. Or non è una necessità il viaggiare? potrebbe senza di questo mandarsi a compimento l'affare? certamente che no: come dunque una operazione necessaria per conseguir quello che dal perito si esige, si chiamerebbe altrimenti che operazione dell'arte sua?

Un'armata che sia distante dal luogo, ove convien dare la battaglia, ben si dice che fa una operazione dell'arte militare, semplicemente marciando verso il sito della pugna, quantunque il fine che si propone non sia il camminare, ma il prendere una piazza, o combattere col nemico: ma per raggiugnere lo scopo bisogna marciare; e quindi costituisce questo una operazione dell'arte militare. Dello stesso modo il viaggiare di un architetto è una operazione della sua arte, perchè costituisce un elemento integrale e necessario di qualunque suo disimpegno.

Le cose finora esposte più si confermano dal primo comma dell'articolo 136; col quale si accorda al perito, oltre le solite spese del viaggio, una vacazione per lo giuramento, ed un'altra per lo deposito del rapporto. Per queste due operazioni è il tempo che unicamente s'impiega, e non fassi alcuna opera d'ingegno: e nondimeno la legge accorda il dritto alle vacazioni.

Nè si dica, che solamente quando la legge lo ha espresso esiger conviene il diritto, non quando lo tace. Abbiamo dimostrato che non lo tace: ma vi è un'altra ragione, per cui ha voluto esprimerlo per lo giuramento e pel deposito del rap-

porto; ed è per maggior favore degli architetti; giacchè poteva dubitarsene, stante che s'impiega un tempo sempre minore di tre ore, essendo affare della occupazione di una mezz'ora l'una e l'altra operazione. Il provvido legislatore ha voluto rimuovere ancora questo dubbio, per lo bene della classe de' periti; ed ha manifestato che quelle vacazioni si accordino, senza badare alla durata del tempo impiegato.

È principio di dritto universale, di cui si hanno tante applicazioni nelle leggi concernenti al mandato, che colui, il quale impiega per un altro l'opera sua, debba riceverne un'adeguata ricompensa. Or generalmente parlando questa ricompensa si calcola secondo il tempo che s'impiega: e specialmente poi per gli architetti è appunto calcolato unicamente il tempo; giacchè tutte le loro operazioni sono valutate a vacazioni; il che non si verifica poi per gli avvocati e patrocinatori, de' quali si fissano i ricompensi in isvariati dritti ed in vacazioni. Sarebbe dunque ingiusta cosa che al perito si negasse affatto la ricompensa pel tempo impiegato durante il viaggio, senza poter lucrare altrimenti; mentre le sue fatiche sono sempre e generalmente valutate a misura del tempo in cui rimane occupato.

Vi ha delle quistioni in materia di servitù pe' giudizî di nunciazione di nuove opere, o altre della stessa indole, per le quali la ricognizione e la visita locale non dura più di due, o tre ore, cioè una vacazione. Suppongasi, che un architetto per commessa della G. C. Civ. dovesse negli additati casi, per revisione di altra precedente perizia, fare un viaggio di tre giornate per giugnere sul luogo della controversia: potrà

mai alcuno persuadersi, che si accordino soli carlini 16 a questo architetto, che nella gita e nel ritorno ha impiegato sei giornate per la visita de' luoghi? Potrà mai trovarsi giusto, che oltre il sacrifizio delle sofferenze, de' disagi, de' pericoli che sempre incontransi nel viaggio, debbano i periti per giunta far dono di uno o più giorni del loro tempo alle parti, per l'interesse ed in servigio delle quali si occupano e s'impiegano durante il viaggio? In quale scuola di giurisprudenza furono mai insegnate cotali dottrine? Ciò ripugnerebbe a'più puri principî della equità naturale e del dritto universale, i quali non può e non dee senza temerità supporsi che sieno stati sconosciuti dal sapiente legislatore.

Ma non è così: ed esempli simili valgono a dimostrare, che la giustizia distributiva è stata la norma della tariffa giudiziaria. In fatti coll'art. 123, a'patrocinatori quando viaggiano si accordano le indennità per le spese di viaggio in ducati otto al giorno, e nondimeno anche quattro vacazioni al giorno a titolo d'*indennità di trattenimento durante il viaggio*. Del pari coll'art. 146 si accordano a'notai ducati sei al giorno per lo migliatico, e più quattro vacazioni per lo stesso titolo d'indennità di trattenimento durante il viaggio. E qui è degno di osservazione, che provvida è stata la legge nello accordare quattro vacazioni al giorno durante il viaggio; poichè viaggiando regolarmente col mezzo ordinario della vettura o della carrozza, non s'impiega mai minor tempo di dodici ore per ogni giornata di viaggio; tempo che corrisponde precisamente a quattro vacazioni, ciascuna di tre ore.

Or qual differenza può esservi tra' patrocinatori e notai,

*

ed i periti? perchè questi non debbono esser considerati e trattati almeno come quelli? Qual motivo ha potuto dirigere ed indurre il legislatore a valutare e ricompensare il tempo de' primi, e non quello de'secondi? certamente nessuno. Una contraria interpetrazione in danno de'periti è manifestamente irregolare ed erronea; e la irregolarità di tale interpetrazione vie meglio si scorge da quel che innanzi avvertimmo, cioè che tutte le occupazioni dei periti-architetti sono ricompensate generalmente in ragione di tempo.

Qui cade in acconcio rispondere ad una obbiezione. Si può dire, che la legge quando ha voluto ad una classe accordare le indennità di trattenimento lo ha detto: se quindi pe' periti non lo ha espresso; non sono essi in dritto di esigerla. Molte osservazioni abbattono una tale obbiezione.

Ed in prima la legge ha avuto un motivo per esprimere ciò che accordar volea a' notai e patrocinatori, che non avea pe' periti architetti. In fatti gli emolumenti de'notai e de' patrocinatori si compongono di dritti e di vacazioni; era dunque necessario indicar tutt' i casi ne' quali le vacazioni voleansi assegnare. Non così per gli architetti, pe' quali tutto è tempo impiegato, e di cui si era generalmente detto che tutte le operazioni si valutavano a vacazioni di carlini sedici. Mancando dunque la necessità di fare una distinzione, non ha creduto il legislatore di ripetere ciò che nella generale disposizione si conteneva: e da questa considerazione si conferma benanche la intelligenza da noi data al surriferito articolo.

Altra osservazione è, che quando anche voglia supporsi, che nella più generale disposizione non s'intendesse per *opera-*

zione di arte qualunque occupazione del perito per l'adempimento dell'affare che gli fu affidato; nondimeno non farebbe alcun peso, nè che non si parli della ricompensa a' periti spettante pel tempo impiegato nel viaggio, nè che se ne parli espressamente pe' notai e patrocinatori: ciò non potrebbe in niun conto diminuire il dritto del perito ad esigere ciò che per giustizia gli spetta, ma invece servirebbe sempre a confermarlo.

Ed in vero la massima generale di dritto universale è tale, che va sempre applicata in tutti que' casi che vi sono compresi; e solo quando si trovi una legge positiva che contenga una eccezione ad essa, può non farsene l'applicazione. Ma quando all'opposto si trovano alcune positive disposizioni che rientrano sotto di quella, non può dirsi che sieno una eccezione, ma un' applicazione della stessa. Quindi allora solamente potrebbe dirsi che i periti non debbano esiger ricompenso per lo tempo che impiegano a cagion degli affari che loro sono commessi; quando fosse massima generale di dritto e di equità, che non si debba ricompenso a chi impiega per altri il suo tempo. Ma se ciò è falso: non può dedursi da un'applicazione del principio a particolari disposizioni, una contraria applicazione ad altri casi che sotto quel medesimo principio vanno a riunirsi: allora si verifica ed ha luogo la regola delle analogie; *ubi eadem ratio*, non può non richiamarsi il caso simile in conferma di un altro.

Per tali motivi anche nella ipotesi, che per *operazione dell' arte del perito* il legislatore non avesse inteso anche il viaggiare; pure poichè il ricompenso di un perito è sempre

valutato a tempo ed a vacazioni, ed egli viaggiando impiega il suo tempo nell'interesse e per servizio delle parti, senza potersi dare ad altra utile occupazione lucrativa; è evidente che gli spettano in una giornata intera di viaggio le quattro vacazioni, che sono per lo stesso motivo accordate ad altre classi di professori quando viaggiano e si occupano per gli altrui interessi.

Per l'esposte ragioni nel lunghissimo periodo di più di 35 anni, come dicevamo, tutt'i Presidenti de' tribunali e delle G. C. civili han sempre accordato a' periti le vacazioni durante il viaggio. Se non che ne hanno loro attribuite tre al giorno, e non quattro; perchè han creduto, che in forza dell'art. 152 della tariffa non potessero percepire più di tre vacazioni al giorno. Ma noi dimostreremo nel seg. ART. 2, che l'art. 152 riguarda il solo caso in cui i professori nella sera di ciascun giorno di occupazione ritornano nel loro domicilio: quando però non vi ritornano, la legge accorda la quarta vacazione a titolo d'*indennità di dimora*.

Se quindi tutt'i magistrati, i litiganti, gli avvocati e patrocinatori, ed i periti architetti sono stati sempre persuasi, che così vada interpetrata la legge: non dee far punto impressione, che qualcuno abbia traveduto, per modo da andare in diversa opinione. E se la consuetudine per lungo tratto di anni acquista forza di legge: tanto più debbe rispettarsi quella consuetudine d'interpetrazione, che riferma il senso di una legge. Nè alcuno potrà opporvisi, se il legislatore medesimo non venga a disporre altrimenti. Ma no 'l farà certamente: ed anzi sarà della giustizia del nostro Augusto Monarca rischiarare que-

sto punto della tariffa; onde sieno dileguati una volta que' mal fondati dubbî che si sono su di esso elevati.

ART. 2.° OCCUPAZIONE ED IMPIEGO DEL PERITO ARCHITETTO PER LE VISITE E PER LE RICOGNIZIONI LOCALI.

La tariffa coll'articolo 152 accorda a' periti architetti tre vacazioni al giorno, cioè ducati 4.80; presumendo, ch' essi non lavorino più di ore 9 al giorno. Non accorda loro verun altro emolumento per alloggio, cibarie, aiutanti, misuratori, portacatene, ed altre spese, le quali dichiara di dover restare tutte a loro carico; art. 136.

Gravi pertanto sono queste spese: poichè per una perizia o sono destinati tre architetti, o è destinato un architetto solo; nel primo caso rimane a ciascun di loro il residuo di duc. 3.67 quando non si ha bisogno d'indicatori; nel secondo caso l'intera somma de' duc. 4.80 è assorbita dalle spese, e nulla rimane all'architetto (1).

(1) Nel primo caso non è necessaria l'opera dell'aiutante; ma indispensabili sono quattro persone, per trasportare gl'istromenti geodetici, per tirar la catena, e per tutti gli altri servigî manuali, oltre un indicatore di cui sovente si ha bisogno. A ciascuna di esse non si paga meno di grana 25 al giorno; in tutto carlini 10: per pranzo, cena, ed alloggio ciascuno de'tre periti spende non meno di carlini 8 al giorno; in tutto ducati 2,40. Dunque tali spese importano unitamente ducati 3,40, cioè ducato 1,13 a carico di ciascun perito: e quindi rimane loro il residuo di ducati 3,67 per ognuno, quando non si ha bisogno d'indicatori.

Nel secondo caso, cioè quando è destinato un perito solo: siccome ha egli assolutamente bisogno di condurre un aiutante, a cui si pagano almeno car-

Se poi la perizia è ordinata da un giudice di Circondario; in tal caso le vacazioni, ciascuna di tre ore, sono ricompensate a ragione di carlini 8 l'una. E siccome la perizia può riguardare oggetti, ch'esigono lunghe ricognizioni che durano per molti giorni, come per riparazioni urgenti in un vasto edificio (art. 103 n.° 5 cod. p. m), a cagione di danni derivanti o da vetustà delle fabbriche, o da scavi di lapillo praticati al di sotto delle fondamenta, o da altre occulte cagioni; così l'architetto, e per opere provvisorie da farsi affin d'impedire la rovina dell'edificio, e per indagare le cagioni produttive del danno ed altro simile, impiegherà un mese di tempo; e non potrà lucrare, che una settantina di ducati. Intanto egli oltre le anzidette spese, è obbligato a fare gravissime fatiche, assume la responsabilità per la vita degli operai, compromette il suo decoro ed onore, e mette sino a rischio la sua propria vita (1).

lini 18 al giorno, oltre l'alloggio e le cibarie; così le spese assorbiscono quasi interamente l'importo delle tre vacazioni; poichè per l'aiutante e suo alloggio e cibarie, per l'alloggio e cibarie del perito, e per le quattro persone di servizio dette di sopra, egli spende la somma di ducati 4,40 al giorno. Quindi gli rimane la meschinissima somma di soli carlini 4 che non sono nemmeno sufficienti a pagar l'indicatore, quando se ne ha di bisogno. Chi lo crederebbe!!

(1) Dall'addotto caso e da altri simili, come di attentati commessi fra l'anno sul corso delle acque destinate alla irrigaziono ed al movimento di macchine idrauliche ec., rilevasi, che da'giudicati di Circondario possono commettersi tali perizie, che per le ricognizioni locali il giudice e gli architetti sono obbligati a rimanere sul luogo della controversia per molti giorni. Non può quindi in verun modo limitarsi la ricompensa al giudice ed a'periti, prendendo argomento dal valor della causa. Sono ovvii nel foro i casi, in cui per

Altronde egli è un fatto costante, che nelle visite locali i periti vacano la intera giornata, che si computa di dodici ore; sì perchè gli accessi locali si eseguono d' ordinario ne' mesi di aprile e maggio, e di settembre ed ottobre, in cui si può ben lavorare per 12 ore; e sì ancora perchè non torna conto a' periti di lavorar sole 9 ore al giorno, e così prolungare il tempo delle visite locali, per le quali abbiamo veduto quanto sia meschino il lucro che loro ne rimane.

Negli antichi Tribunali si accordavano a' Tavolarî del S. C., ed agl' ingegneri Camerali ducati *dodici* al giorno per tre vacazioni, ciascuna però di quattro ore, computandosi la intera giornata per ore dodici.

In Francia trovasi eziandio adottato lo stesso sistema, di calcolarsi la intera giornata di lavoro de' periti per ore dodici. Dice Lepage *Loix des bâtimens Paris 1808 pag. 694* che si accorda a' periti una somma fissa per ciascun giorno ch' essi passano sul luogo dove si fa l' operazione. Si stima la giornata come intera, quando essi impiegano quattro vacazioni, ed è stabilito che ogni vacazione è di tre ore. La tariffa accorda per ciascun giorno che dura l'operazione un trattamento, che per gli esperti di Parigi è di franchi 32 (duc. 7.27), purchè

alcune liti di mero puntiglio e quasi di niun valore si spendono enormi somme per dritti di sentenze, per voluminose memorie a stampa, vistosi onorari e palmari agli avvocati, e simili. Non si debbono quindi per male intesa economia privare il giudice e l'architetto di quella ricompensa, che per legge è loro dovuta; tanto esigendo la giustizia, che ha per iscopo di attribuire a ciascuno ciò ch' è in dritto di ricevere.

gli esperti impieghino quattro vacazioni al giorno *pag. 695* (1).

Ma esaminando attentamente la tariffa risulta chiaro, che le tre vacazioni al giorno accordate coll'articolo 152 a' patrocinatori, a' notari, a' periti, s'intendono quando la sera non rimangono sul luogo dell'accesso, fuori il loro domicilio. Negli articoli 123 n.° 2 pe' patrocinatori, e 146 n.° 2 pe' notai, è detto espressamente « che nel caso di trattenimento « fuori il comune di loro residenza, avranno in ciascun gior- « no di dimora una vacazione di più, *oltre le tre fissate col-* « *l'articolo 152* ».

In conseguenza è manifesto, che questo articolo comprende il solo caso in cui i giudici, i patrocinatori, i notai, i periti *nello stesso giorno* si portano sul luogo dell'accesso, eseguono le loro incumbenze, e la sera ritornano nel loro domicilio. E se pe' periti non trovasi espressa la stessa disposizione, sarebbe, per le medesime ragioni esposte nel prec. ART. 1, una stranezza il dubitare, che la legge abbia voluto accordare a' patrocinatori ed a' notai la quarta vacazione al giorno a titolo *d' indennità di dimora*, e negarla poi a' periti. Una dev' essere la ragione della legge: se i periti architetti sono obbligati a dimorare fuori il loro domicilio, ed oltre a ciò

(1) On leur accorde une somme fixe, pour chaque journée qu'ils passent dans le lieu où se fait l'opération. On ne compte la journée comme entière, que quand ils ont employé quatre vacations; et il est decidé que chaque vacation est de trois heures.

Le tarif accorde pour chaque jour que dure l'opération un traitement, qui pour chaque expert de Paris est de 32 francs; pourvu que les experts emploient quatre vacations par jour.

lavorano realmente dodici ore al giorno; a maggior ragione debbe loro accordarsi la quarta vacazione per lo stesso titolo; specialmente perchè nel medesimo art. 152 si parla congiuntamente de' patrocinatori, de' notai, de' periti.

Ne' dì festivi e di cattivo tempo, in cui stando i periti sopra luogo non possono occuparsi in operazioni e ricognizioni locali, ma continuano a dimorare fuori il loro domicilio; sono pur loro dovute le vacazioni (1). Imperocchè in tali giorni soffrono essi le spese di alloggio e cibarie, e dell' aiutante che pur si paga ne' dì festivi e di cattivo tempo; nè possono occuparsi di altri affari lucrativi. Oltre a ciò in tali giorni essi anche si occupano della perizia che stanno eseguendo. Ed in vero allorchè fanno ricognizioni e visite locali, sono impossibilitati a tener sessioni colle parti, ed esaminar documenti: poichè ne' giorni di lavoro incominciano essi all' alba le loro operazioni, e rientrano nel loro alloggio al tramonto del sole; e così successivamente in tutt' i giorni di lavoro. In conseguenza solo ne' dì festivi e di cattivo tempo possono prestarsi a sentir gl' informi delle parti e de' loro difensori, e le osservazioni ed i rilievi loro, onde far sempre più esatto giudizio delle quistioni; e discutere le loro dimande, per determinare quali operazioni debban farsi in prosieguo di quelle già fatte. In tali giorni possono appurare le rendite, e quelle notizie locali che sono necessarie; esaminano i catasti antichi e moderni, i proto-

(1) Non possono gli architetti alterare il numero di questi giorni; poichè i dì festivi si verificano col calendario; que' di cattivo tempo son sempre noti alle parti perchè assistono alle visite locali.

colli de' notai locali, ed altri documenti per attingerne i lumi e rischiarimenti bisognevoli, secondo esigono la qualità e l'indole della perizia, e le varie quistioni commesse da' magistrati al loro esame. E se i medesimi non si dessero a tali occupazioni ne'dì festivi e di cattivo tempo, sarebbero obbligati ad impiegarvi altri giorni oltre quelli necessarî per le ricognizioni locali; e così si prolungherebbe il tempo della perizia, con maggior incomodo e dispendio delle parti.

Se quindi gli architetti lavorano realmente dodici ore al giorno sul luogo della controversia, ed inoltre sono obbligati a rimanervi fuori il loro domicilio; esige il dovere e la giustizia di attribuir loro almeno quattro vacazioni al giorno, come a' patrocinatori ed a' notai, e siccome trovavasi fissato pe' tavolarî del S. C., e si pratica ora in Francia.

Si consideri pertanto, che pochi potranno essere i giorni, che nel corso di un anno i periti per commesse de' tribunali che sono ben rare, vacheranno in campagna: si rifletta alle gravi spese che son costretti a sopportar sopra luogo, come si è di sopra dimostrato: in fine pongasi mente al genere di vita disagiata, che sono obbligati a condurre in tutti questi giorni per ore 12 in ogni dì, ed esposti a tutte le intemperie delle stagioni, a tutt'i disagi, a tutte le sofferenze, a tutte le privazioni!

ART. 3.° OCCUPAZIONE DE' PERITI ARCHITETTI PER LAVORI CAMERALI O SIA DI TAVOLINO.

Per formare la seconda parte di ogni perizia, cioè il rapporto, debbe il perito occuparsi di altre operazioni di arte che si fanno al tavolino, e che la tariffa ricompensa pure col dritto di vacazioni, ciascuna della durata di tre ore di applicazione e di studio.

Prima intanto di passar oltre, stimiamo necessario di premettere, che nell'articolo 411 C. P. III vien disposto che dopo le ricognizioni locali, sia da'periti compilata la relazione sul luogo controverso, o nel *luogo*, nel *giorno* e nell'*ora* fissata da' medesimi.

Dunque ogni perizia comprende due parti essenziali e distinte, come dice Lepage *op. cit. pag. 680*; una consiste nelle ricognizioni ed operazioni locali che si adempiono in presenza delle parti; l'altra nelle operazioni d'arte camerali, che si discutono e si eseguono fra i soli periti senza la presenza e l'intervento di esse. La prima si adempie sopra luogo: ma la seconda, quando non può compiersi sul luogo *dans la même vacation* (nello stesso giorno dell'accesso) come si esprime il cit. a., si esegue nel luogo, nel giorno, e nell'ora, ove indicheranno i periti di riunirsi; come per lo appunto dispone il citato art. 411 delle nostre leggi.

Da ciò che si è esposto sorge la conseguenza, che quando nello stesso giorno, dopo terminata la visita de'luoghi, si possa dare il parere; vi si deve adempiere: e ciò si verifi-

ca solamente ne' casi in cui si eseguono perizie di poco momento e di breve durata e coll'intervento de' Giudici regî. E qui è degno di osservazione, che solo quando il Giudice di Circondario assiste alla perizia (art. 30 n.° 4 della tariffa), non si accorda agli architetti veruna indennità particolare per la prestazion del giuramento e per la formazione del rapporto (detto art. n.° 5); per la ragione però espressa nello stesso articolo « *mentre questi due atti sono compresi nel processo verbale dell' accesso* ». Da ciò anzi è chiaro, che quando il rapporto si esegue sul luogo dell'accesso, gli architetti ricevono col fatto le vacazioni non solo pel tempo impiegato a formare in carta libera la minuta del rapporto, ma pel tempo ancora necessario alla materiale copia del medesimo in carta da bollo; poichè vengono loro attribuite le vacazioni per tutto il tempo decorso dal momento in cui si è dato principio all'accesso fino alla chiusura del processo verbale, nel quale va inserito il rapporto medesimo.

Quando poi sia terminata la visita de'luoghi, e non possa compilarsi il rapporto, a cagione delle operazioni d'arte camerali e delle discussioni, da dover sempre precedere la compilazion del medesimo; i periti partono dal luogo controverso, e destinano il luogo, il giorno, e l'ora da riunirsi, per procedere a questa, che Lepage l. c. chiama giustamente *seconda parte del loro travaglio.*

Ed invero sarebbe cosa strana ed assurda, se dopo terminate le visite locali volessero i periti continuare a rimaner sopra luogo, come a diporto, per fare questa seconda parte di loro travaglio, che può esigere lo studio di lunghissimo tempo;

obbligando gl'interessati ed i loro difensori a rimanervi anch'essi, con gravissimo loro dispendio ed incomodo.

Ne sorge ancora l'altra conseguenza, che se per effetto della legge può il perito non eseguir sopra luogo ma nel suo domicilio il rapporto; la legge stessa riconosce i lavori di tavolino, i quali in sostanza non sono altro, che anche *operazioni di arte,* nel senso del cit. art. 134; perchè riguardano calcolazioni, valutazioni, ragionamenti in arte, e cose simili.

Ciò premesso; considerar si debbe, che un perito il quale lavorasse al tavolino ore nove al giorno costantemente in tutt'i giorni non potrebbe al più lucrare, che ducati 144 al mese. Ma si ha sempre materia da lavorare costantemente per ore 9 al giorno in tutt'i mesi dell'anno?

Da quanto abbiamo sinora dimostrato ne consegue, che un perito giudiziario, il più caricato ed affollato di affari, facendo gravissime fatiche in campagna ed al tavolino, non può lucrare che circa un centinaio di ducati al mese, quando lavora; e ne'mesi in cui non ha lavori, come sovente avviene, ed in tempo di sue infermità, non lucra nulla. In conseguenza non può egli con le sue fatiche procacciarsi, che una sussistenza piuttosto meschina, senza poter serbare niun supero. E che ne sarà di lui e della sua famiglia, quando giunto alla età della vecchiezza non potrà più lavorare!! Come dunque può dirsi, che la tariffa è favorevole a' periti architetti, e che mercè sua possono arricchirsi? Anzi è manifestamente chiaro, che la medesima è gretta e meschina: e perciò questa numerosa classe di professori, cotanto utile, e sì benemerita dello Stato, è generalmente bisognosa; ed è obbligata a vivere co-

me tuttavia sta vivendo colla massima sobrietà e parsimonia. E se si contano pochissimi fra loro, che non son ricchi, ma godono di qualche agiatezza; è perchè posseggono delle proprietà di retaggio, o percepiscono de' soldi dalle Amministrazioni cui appartengono, o perchè hanno avuta occasion di dirigere la costruzione di sontuosi edifizî, o importanti lavori pubblici e privati.

In conseguenza di tutte l'esposte cose risulta ben evidente, che le competenze accordate dalla tariffa a' periti giudiziarî, tanto per lavori di campagna quanto per fatiche camerali, sono piuttosto meschine, e scarsamente corrispondenti ad una classe di professori, nella quale si richiede un immenso corredo di svariàte e difficili cognizioni, cotanto laboriosa, di tanta utilità e necessità pe' servigî che presta, e dalla quale dipendono in ultima analisi la maggior parte de' giudizî civili, e quasi tutte le transazioni sociali relative alle proprietà immobiliari.

E se la M. S. (D. G.), intenta sempre al bene de' suoi fedeli ed amati sudditi, ha voluto colla istituzione dell'albo elevare la condizione di questa classe di professori dallo scadimento, in cui da pochi anni per ignoti ed irragionevoli motivi era ridotta; chiunque ha fior di senno troverà giusto, che a' termini della tariffa debbe rimaner dichiarato e stabilito, che quando i periti architetti eseguono operazioni e visite locali, dimorando sul luogo dell'accesso fuori il comune del loro domicilio, debbano loro attribuirsi almeno quattro vacazioni al giorno, compresi i dì festivi e di cattivo tempo; e che sieno ricompensate con giusta misura le fatiche camerali per la compilazione de' loro rapporti.

VII

PE' LAVORI CAMERALI NON PUÒ FISSARSI UN LIMITE DI RICOMPENSO.

La prima parte di qualunque perizia consiste nel raccorre sul luogo della controversia i fatti e i dati necessarî allo sviluppo ed alla risoluzione delle quistioni: la seconda parte riguarda lavori d'arte camerali, da farsi per giungere a dare il parere ed a compilare il rapporto. Essendo questa la parte più importante della perizia, e la più nobile e difficile perchè intellettuale, si compie in camera nel raccoglimento d'animo, ponendo in opera ogni sforzo, studio, e fatica nella ricerca del vero.

Il Magistrato non può pronunziare una giusta sentenza sulla semplice esposizione de' fatti che i periti gli presentano, e sulla serie degli elementi e de' dati da essi raccolti sulla faccia del luogo. Egli ha di bisogno, che gli si porgano le ragioni di que' fatti, e le analisi di quegli elementi, e la compiuta e nitida soluzione di difficili e svariatissimi quesiti desunta da' medesimi fatti ed elementi; e tutto ciò in virtù d'ingegno e merito di sapere, provato da lunga esperienza e da profondi e replicati esami, e mercè molto studio di applicazione a' casi speciali.

È un *fatto* assai facile ad osservarsi da chicchessia, se la macchina di un opificio sia in una perfetta inazione: ma difficile oltre ogni credere per un perito è lo svolgere nel suo rapporto con ordine e buon dettato le ragioni di questo

fatto, con la scorta dell'idraulica, della meccanica, e di una lunga ed ordinata esperienza.

In un giudizio di revindica, per la identificazione di un fondo rustico, il levar la pianta del terreno controverso co'confini attuali, è un lavoro facile e di breve occupazione locale. Ma per dimostrare se un tal terreno sia identicamente lo stesso, che quello di uno o due secoli addietro che si pretende di revindicare; si esige un lungo ed elaboratissimo studio di tavolino, coll'esame di numerosissimi titoli riguardanti specialmente i confini, risalendo gradatamente e successivamente dagli attuali sino a quelli di tal remota epoca, ed esaminando altri analoghi documenti; onde risolvere con certezza un problema di simil fatta, sempre di difficilissima soluzione.

Il rappresentare in piccolo con disegno una qualunque ampia contrada, notando la giacitura di essa; se in parte distesa in piano, ed in parte all'erta ed ingombra di monti e di collinette; distinguere le varie colture delle terre se a bosco, a vigna, a frutti, a semina, a pascolo, ad ortaggio, e simili; segnandovi il corso de'fiumi e delle strade; indicare qual parte di essa contrada è sterile per natura, od incolta per negligenza; tutto ciò forma parte integrale del rapporto del perito per la maggiore intelligenza del magistrato, ed esige tempo ed occupazione considerevole.

Lo stesso dicasi di altri consimili lavori tutti intellettuali, scientifici, artistici del perito architetto.

La relazione dunque del perito architetto non può, per ciò che dicemmo, aver proporzione nemmeno approssimante

colla durata delle operazioni ed osservazioni locali. Lunghissimi esami locali possono esser esposti in una relazione di poche pagine, e dar luogo ad un ragionato parere di brevi e pochi periodi. All'opposto locali operazioni di pochi giorni possono richiedere lunghissimo studio, e dar luogo ad una relazione di più centinaia di pagine, che non contengano idee inutili, o superflue parole.

Una perizia giudiziale può riguardare una quistione semplice e sola; può riguardarne molte, tutte fra loro distinte, ciascuna delle quali meriti di essere separatamente trattata.

Una relazione di perizia può contenere l'apprezzo di un fondo solo; può contener gli apprezzi di cento fondi diversi, da farsi uno distinto dall'altro.

La valutazione di un predio urbano può riguardare una bottega, una camera, un appartamento; può riguardarne cento, da valutarsi distintamente uno per uno; può riguardare vastissimi edificî, come quelli di Calabritto, Satriano, Ischitella, de Rosa, Angri, Cassano e simili.

Può una perizia, che riguarda la valutazione di pingue eredità, dar luogo ad una relazione che contenga l'apprezzo di dieci, di venti, di cento fondi diversi: predii rustici ed urbani che debban valutarsi non solo uno distinto dall'altro, ma ciascuno diviso e distinto nelle sue minime parti, per prestarsi ad una divisione, ad un'aggiudicazione a favore di numerosi interessati.

La relazione stessa, dopo la valutazione distinta de' numerosi corpi, e delle loro parti distinte, debbe contenerne la divisione in porzioni. È in ciò, che si richiede nel perito la

conoscenza dell' arte, dell' economia, del dritto; specialmente quando di un immobile di grande estensione, in particolare se urbano, debba fare molte porzioni: egli dee proccurare di diminuire lo sfregio nascente dalla divisione; diminuire le soggezioni e le servitù scambievoli; definire ed indicar con distinzione e chiarezza quelle che sono assolutamente necessarie, e fare tutte le avvertenze perchè si evitino i litigi tra' condomini nel tempo avvenire.

Può egualmente una relazione contenere la misurazione e l'apprezzo di lavori di fabbriche, mastrodascia, ferramenti, ed altre opere fatte in un edificio, talvolta dell' importo di ducati 1000; altra volta di duc. 10000; altre volte di ducati 50, 60, 100 mila.

Non può nemmeno dal prezzo di un fondo stabilirsi per via di proporzione la ricompensa spettante all' architetto: imperocchè un fondo valutato per un prezzo decuplo di un altro, può esigere lo studio per un tempo, che sia la decima parte di quello impiegato per la valutazione dell' altro (1).

Come dunque e su qual fondamento può fissarsi un limite da ricompensare fatiche sì svariate per qualità, estensione, difficoltà? L' assegnare un limite di ricompenso alle rela-

(1) Un bosco popolato di diverse specie di alberi più folti in alcune parti che in altre, di età diverse, ove giunti a maturità ed ove da dovervi giungere dopo un certo numero di anni, suppongasi valutato per duc. 20000; una casa da molini, per duc. 200m.: potrà dirsi, che la ricompensa per l' apprezzo de' molini debba esser decupla di quella per l' apprezzo del bosco? no certamente: è anzi precisamente il contrario; poichè per valutare il bosco si esige un lavoro ed uno studio cento volte maggiore di quello che si richiede per valutare i molini.

zioni de' periti sarebbe veramente un errore inescusabile non solo per chi è del mestiere, ma per ogni persona di retto giudizio; e principalmente per gli scienziati, e per coloro, che hanno avuta occasione di trattare e conoscere affari giudiziarî, ne' quali vi è stato mestieri di perizie e di relazioni di periti architetti.

Ma non è egli noto, che da 40 anni a questa parte simili fatiche sono state sempre tassate e ricompensate da tutt' i Presidenti e vice-Presidenti de' Tribunali e delle G. C. Civili non mai con limiti e norme fisse? Si esaminino i registri di Cancelleria; e si rileverà dalle innumerevoli ordinanze rese da' suddetti magistrati in tal lungo periodo di tempo, ch' essi per alcune relazioni hanno attribuite ai periti, ove 5 ove 10 ove 30 vacazioni; per altre, ove 100, ove 200, ove 300 vacazioni; per altre 1000 vacazioni; e via discorrendo.

Per render sempre più chiaro e convincente l'addotto ragionamento, si osserva, che fissare un limite di ricompensa per le relazioni de' periti, è lo stesso che fissare un limite di tempo per compilarle; poichè ogni occupazione di tre ore si ricompensa colla somma di carlini 16. Or si domanda: si potrebbe limitare un tempo fisso e costante per far la redazione di sentenze, che riguardino qualunqne specie di cause, lievi, gravi, gravissime (1)?

(1) Per la compilazione delle sentenze vi bisogna per alcune il tempo di una, due, tre ore; per altre, non è sufficiente il tempo di 10, 12, 15 ore ec. Un giudice del Tribunale Civile di Napoli, ora Proc. Reg., prima di esser promosso a questa carica, dovè compilare una sentenza, per la quale impiegò il tempo di due mesi, lavorando nove o dieci ore al giorno. Ed un de-

Egli è importante di qui considerarsi, che se vi è il sistema di accordarsi a'geometri destinati a levar le piante per catasto la ricompensa di un *tanto* a moggio; esso riguarda la fissazione di un dritto graduale, non già di un limite: quante più moggia si misurano, tanto più se ne aumenta la ricompensa. Limite sarebbe quello di non potersi oltrepassare la ricompensa di una somma costante e fissa, qualunque sia il numero delle moggia da misurarsi. Anzi questo sistema pruova precisamente il contrario, cioè che sia senza limite costante la ricompensa che si accorda a' geometri addetti alla misurazione de' fondi per catasto.

Ma si dice; le Prammatiche del 1738 e 1751 stabilirono una norma ed una limitazione per ricompensare le relazioni e piante de' Tavolarì del S. C. e de' Regii Ingegneri. Esaminiamo queste due Prammatiche.

Esame della Prammatica del 1738.

Nel § III. n.° 8 si legge, che bisognava reprimere l'abuso introdotto da'Tavolarî e Regî Ingegneri, di voler esigere esorbitanti *diritti* per le relazioni e piante, oltre le diete civili; quindi fu ordinato che i medesimi periti non dovessero esigere dalle parti se non le sole diete civili e naturali, e grana tre per ogni carta di 22 righi per la fatica manuale di colui che dovea porre in chiaro la relazione e pianta; senza

gno vice-presidente dello stesso Tribunale è uso di ragionar le sentenze in modo da ammirarsene la profonda dottrina ed il gran lavoro; e certamente deve impiegarvi lunghissimo tempo.

poter esigere altra somma sotto titolo di fatiche ed aiutanti ec.; e si soggiunge doversi formare una *Pandetta dalla Real Camera di S. Chiara* per DETTI DIRITTI.

Da ciò che si è riferito risultano le seguenti cose:

(1.° che oltre le diete, le quali erano allora di carlini 10 per ciascuna ora di occupazione, era dovuto al perito l' importo della copia della relazione, a ragione di grana 3 per ogni carta di 22 righi (1): ed era pur dovuta la copia della pianta, comunque si confonda impropriamente colla copia della relazione; perchè le copie delle piante non si fanno nè si valutano per un determinato numero di righi per ogni carta.

(2.° che per la relazione e pianta si ammetteano e si accordavano i *diritti* o sia il ricompenso; solo volea evitarsi, che i medesimi fossero esorbitanti; per modo che fu ordinato alla Real Camera di Santa Chiara di formare la *pandetta* (tariffa) (2) di tali *diritti*: questa però non fu mai fatta, proba-

(1) Nel 1738 il valor della moneta era presso di noi circa il doppio di quello ch' è al presente, come può rilevarsi da' trattati di diversi economisti. Quindi giustamente si pagano oggi a' nostri copisti gr. 5 per ogni carta di 22 righi. Ma invero sarebbe poi strano se si volesse lor pagare la stessa mercede di gr. 3 per ogni carta perchè così era stabilito nel 1738: sarebbe lo stesso che porre in obblio ogni principio di economia pubblica e privata. Nel 1510 il valor della moneta presso di noi era più del decuplo del valore attuale: e si pagava a' domestici il salario di ducati sei all' anno (Vedi Diodati atti della Reale Accad. Napol. 1788). Or non farebbe ridere chi si avvisasse di sostenere, che come nel 1510, così dovesse ora pagarsi a' domestici il salario di ducati sei all' anno?

(2) *Pandetta* fu pur chiamata colla prammatica 25 de' 21 novembre 1534 la tariffa de' diritti fissati pe' mastrodatti del S. R. C.

bilmente perchè si riconobbe di non potersi classificare le fatiche de' periti, che vertono su moltiplici e svariatissimi oggetti, e perciò essere impossibile di stabilire i *diritti* corrispondenti.

Prima di passar oltre, vogliamo qui parlare della copia della relazione. L'art. 136 della tariffa non accorda a' periti veruna spesa per *essersi serviti dell' opera di scrittori.* Parlandosi di scrittori in questo art., nel quale si enunciano le spese che l'architetto fa sul luogo in tempo dell'accesso, debbono intendersi coloro, a cui dall'architetto si dettano le descrizioni, e le circostanze di fatto che si rilevano e si notano sul luogo dell' accesso; vale a dire debbono intendersi nel senso di *aiutanti.* Ed in vero nello stesso comma si parla di *scrittori, misuratori,* e *portacatene*, che son tutte persone, della cui opera si avvale l'architetto nel tempo delle ricognizioni locali per suo aiuto.

Se la relazione si compie sul luogo stesso della controversia nel caso previsto dall' art. 411 C. P. III., non è dovuta la copia della minuta; poichè in tal caso il perito è ricompensato in vacazioni pel tempo necessario a far la copia. Ma se la relazione si scrive in casa degli architetti, n'è loro dovuta la spesa così per la copia in carta da bollo da depositarsi in cancelleria, come per altra copia per l'uficio del registro: poichè sono spese che realmente si fanno dagli architetti; nè il tempo che s'impiega per eseguir tali copie viene punto considerato e calcolato in vacazioni nella stima delle fatiche camerali.

Se un senso diverso volesse darsi al citato art. 136, si

urterebbe nella grave contraddizione, che quando la relazione si forma sul luogo dell'accesso, a ciascuno de' tre architetti per la sola copia si attribuirebbe la ricompensa di carl. 2 per ogni carta; e quando poi se ne fa la compilazione in casa de' medesimi, non si accorderebbe loro per la copia nemmeno un obolo (1).

Esame della Prammatica del 1751.

Nel § 1.° si parla di relazioni e piante, che riguardano apprezzi; e vien disposto, che *trattandosi di roba di un valore* per quanto fosse maggiore di ducati 6000 non dovesse il ricompenso per la relazione e pianta eccedere la somma di ducati 50, oltre le diete per la visita locale in ragione di ducati 4 per ogni *4 ore* di occupazione, ed oltre ancora

(1) Compilandosi il rapporto sopra luogo, dopo fattane la minuta, se n'esegue la copia in carta da bollo, che viene inserita nel verbale dell'accesso; e perciò a ciascuno de' tre periti è ricompensato in vacazioni il tempo necessario per far la copia del rapporto. E siccome non si può copiare in minor tempo di tre quarti d'ora un foglio di quattro pagine, ciascuna di 25 righi; così per quattro fogli s'impiega il tempo di tre ore, cioè una vacazione, che importa carlini 16: e perciò viene a ricevere ciascuno de' tre architetti carlini quattro per ogni foglio, cioè carlini due per ogni carta: cosicchè quando il rapporto si scrive sopra luogo ogni carta costa alle parti carlini 6 per la sola copia.

La Pramm. del 1738, nel qual tempo in niun caso si scriveva la relazione sopra luogo, attribuiva a' Tavolari ed ai Regi Ingegneri la spesa della copia della relazione: e siccome allora non si richiedea la formalità del registro; così era loro attribuita la spesa per una sola copia. Ora però che vi bisogna un'altra copia pel registro; è chiaro ch'è dovuta a' periti architetti la spesa per la doppia copia, per carta bollata, e registro.

l'importo della copia della relazione a'termini di detta Prammatica del 1738.

Col § 2.° si prescrive di non potersi pretendere da'Tavolarî veruna somma per gli aiutanti.

Finalmente col 3.° § vien disposto, che per gli *apprezzi della roba sistente nel distretto di questa Capitale e de' Borghi, e per differenze* di fabbriche, ed altre qualsivogliano pendenze di qualunque somma ed importanza, dovessero i Tavolarî esigere soltanto *le diete alla ragione di carlini dieci per ciascuna di esse dentro la città, e di carlini venti ne' Borghi* (1) senza pretendere il tanto per 100, nè altra ricognizione per la relazione e pianta, *se non se quella che viene stabilita nella cennata costituzione* (del 1738).

Sul contenuto de' riferiti §§ si fanno le seguenti considerazioni:

1. Per l'apprezzo di un fondo di valor maggiore di ducati 6000, per es. del valore di 10, 15; 20 mila ducati, si attribuiva al Tavolario la somma di ducati 50 per la relazione e pianta. Se quindi il Tavolario apprezzava dieci, venti, cento di tali fondi per dieci, venti, cento diverse commesse del Tribunale esigeva altrettante volte i ducati 50 per altrettante relazioni distinte. E se i dieci, venti, cento fon-

(1) In quella epoca i periti *per ogni ora* di occupazione nelle visite locali dentro la città riscuotevano carlini 10, e carlini 20 ne' borghi per ricompensarli del tempo e della spesa della carrozza che impiegavano per trasferirsi ne'medesimi. Siffatta somma al tempo presente corrisponderebbe in circa al doppio, cioè per ogni ora di occupazione ducati 2 dentro la città, e ducati 4 ne' borghi. I suddetti ducati 50 per la relazione e pianta corrisponderebbero oggi a ducati 100.

di fossero appartenuti alla medesima eredità, comunque il Tavolario ne avesse compreso i loro apprezzi distinti in una sola relazione, pure per ognuno di tali apprezzi gli sarebbero spettati ducati 50; dovendo in tal caso la relazione considerarsi distinta in tante relazioni, per quanti erano i fondi apprezzati. Altrimenti ne sarebbe nato l' assurdo, che per lo apprezzo di un sol fondo sarebbe spettato al tavolario il ricompenso di ducati 50, e per lo apprezzo poi di cento fondi avrebbe riscossi anche ducati 50.

All'esposto ragionamento che faceano i tavolarî non potendosi opporre contrarî argomenti; si vide, che con tal sistema venivano loro attribuite delle somme esorbitantissime in danno delle parti. Quindi dee dirsi, che per tal ragione appunto quella disposizione andasse tosto in disuso: poichè sebbene non si conosca che con altra Prammatica vi si fosse derogato; pure è un fatto notissimo a' vecchi Magistrati ed Avvocati, che sin da remota epoca gli antichi Tribunali commetteano le tasse delle fatiche de' tavolarî ed ingegneri Camerali, a' Tavolarî del S. C., colla revisione ad altro tavolario in caso di richiamo; e salva sempre la omologazione de' magistrati: e così è stato sempre praticato sino alla pubblicazione del Codice al 1809.

2. Se nel riferito § 3 è detto, che, oltre le diete per la visita locale in quella somma che abbiamo veduto di esser molto generosa e considerevole, non poteva il Tavolario pretendere altra *ricognizione* per la relazione e pianta; si soggiunge però nello stesso § *se non se quella che viene stabilita nella costituzione del 1738*: e questa *ricognizione* consi-

stea precisamente in que' *diritti* di cui la Real Camera di S. Chiara dovea far la Pandetta, e che non fece giammai, come abbiamo detto di sopra.

Rimane quindi luminosamente dimostrato, che non è stato mai osservato un limite per ricompenso delle fatiche camerali de'periti, che solo può proporzionarsi alla estensione ed al merito del lavoro; e che sempre è stata riconosciuta la giustizia di accordarsi loro un tal ricompenso.

VIII

PER LE FATICHE CAMERALI E PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE E PIANTA È DOVUTO IL RICOMPENSO A CIASCUNO DE' TRE PERITI.

Negli antichi Tribunali si commetteano le perizie ad un sol Tavolario del S. C.; in grado di revisione veniva questa commessa al Primario; e se davasi luogo ad ulterior revisione, dovea la medesima eseguirsi da due tavolarî coll' intervento del giudice Commissario. Essendo frequenti i casi di queste revisioni, gravissimo dispendio ne soffrivano i litiganti, i quali spesso abbandonavano i giudizî per mancanza di mezzi. Per reprimere questo disordine, varie prammatiche furono in diversi tempi emanate, ma inutilmente: l' inconveniente proveniva dal destinare un sol perito, sul cui giudizio non potea il magistrato tranquillamente riposare.

La legge in vigore ha provvidamente ovviato al riferito disordine, prescrivendo, che tre dovessero essere i periti da

adoperarsi. Se i medesimi sono tutti tre concordi di opinione; il magistrato è tranquillo nel giudicare: e se anche sieno dissenzienti, negli opposti lor ragionamenti trova egli tali elementi, da poter pronunziare una giusta e ragionevole sentenza. Quindi ora sono ben rari i casi, in cui han luogo le revisioni; e con ciò gran risparmio di tempo e di spesa pe' litiganti.

Se però da un lato risparmiano essi e tempo e spesa; è giusto dall'altro che i periti sieno tutti tre ricompensati delle loro fatiche. Or dalla esperienza è dimostrato, che a ciascuno de' tre costa maggior tempo e fatica nel concorrere cogli altri due alla compilazione di una relazione in ogni parte concorde, di quello che sarebbe costato a ciascuno il comporne una da sè solo. Chi non sa quanto sia difficile, che tre persone concorrano nella stessa opinione, negli stessi ragionamenti, nella stessa identica dizione e frascologia!

Se dopo di essersi unitamente da' tre periti stabilite tutte le calcolazioni, le liquidazioni, i ragionamenti, il parere, e le basi di una relazione; uno fra essi ne compone la minuta: sono obbligati gli altri due a leggerla, esaminarla, studiarla, cangiando alle volte l'ordine delle idee, altre volte riformandole, rifondendole, e cose simili. Ciò dà luogo a più e diverse ulteriori riunioni fra loro, con non poca occupazione di tempo, che non si sarebbe speso se un solo fosse stato il perito destinato dal Tribunale.

Le descrizioni e le confinazioni de' fondi sembrano di essere la parte meno importante, e la più semplice e più facile di una relazione; ed intanto esse ne costituiscono la par-

te più gelosa, che merita maggiore e particolare attenzione. Della esattezza delle descrizioni, più che di quella de' giudizî e de' pareri, sono risponsabili solidalmente tutti tre i periti. Ed abbiamo esempli tristissimi, che per avere aberrato in cose inette, relative alla parte descrittiva, da non influire per nulla nella sostanza del parere, tre periti anziani tutti rispettabili, son circa 25 anni, furono tradotti alla Corte Criminale: e quel giudizio penale costò ad essi il triplo di ciò che avea loro resa la perizia. Lo stesso è ultimamente avvenuto a due onesti ed istruiti architetti, i quali per esimersi dal giudizio penale contro essi intentato, han sostenuto gravissimo interesse e dispendio.

Se dunque il lavoro costa pena e tempo a ciascuno de' tre periti; se ciascuno de' tre è risponsabile, come se fosse solo, della esattezza del lavoro; se il magistrato esige il parere, la testimonianza di tre periti: è più che giusto, che tutti tre debbano essere ricompensati.

Per l'esposte ragioni i Presidenti e vice-Presidenti de' Tribunali nel lunghissimo periodo di 40 anni non han mai incontrato dubbio di attribuire a ciascuno de' tre periti l'intero ricompenso per la compilazione della relazione e della pianta; come può riscontrarsi nelle loro ordinanze esistenti nelle Cancellerie. Solamente da poco tempo a questa parte alcuno fra essi ha incominciato a dubitarne: ma siamo più che sicuri, che in vista delle addotte ragioni si rimuoverà tal dubbio dal suo animo; e si compartirà a' periti architetti la giustizia che li assiste.

IX

IL GIUSTO RICOMPENSO A' PERITI ARCHITETTI PER LE FATICHE, E PE' LAVORI CAMERALI PUÒ SOLO TASSARSI DA PERSONE DELL'ARTE.

Egli è un assioma, che niuno può dare un esatto e retto giudizio su qualunque materia, se non ne abbia una piena e compiuta conoscenza. Così da un medico non può estimarsi una statua, un quadro; da un pittore da uno scultore, una macchina mossa a vapore o ad acqua; da un architetto, un'opera medica; e via discorrendo.

I magistrati comunque versatissimi in ogni genere di cognizioni, pure non conoscono la pratica delle operazioni de' periti architetti.

Difatti il misurare una volta a spira esige sopra luogo l'occupazione di pochi minuti; nel volume della scrittura la descrizione del solido e della superficie della volta colle rispettive dimensioni occupa due sole righe, e non presenta che una cifra: ed intanto per calcolare tal solido, e tal superficie, onde ritrovar quella cifra, si richiede lo studio e l'applicazione di sei, o di sette ore, vale a dire il tempo almeno di due vacazioni.

Per la squadratura e calcolazione di una pianta levata colla plancetta si esige talvolta l'occupazione di tre, quattro, ed anche più giorni, lavorando al tavolino nove ore al giorno: ed intanto nella relazione si occupa una sola riga, e si pre-

senta una cifra, dicendosi *la estensione del terreno è di tante moggia*.

Il dividere un dato numero in parti proporzionali a date quantità, ch'è particolarmente il caso de' *ratizzi*, esige tante regole *del tre* quante sono quelle quantità; ma nella relazione si presentano solo altrettante cifre.

Altri molti esempli potrebbero addursi, per dimostrare, che nella relazione vengono sempre taciute e soppresse tutte le operazioni d'arte, e le lunghe e moltiplici calcolazioni occorse onde pervenire a' risultamenti finali; e questi soli vengono espressi nella medesima. Quindi ne consegue, che solo gli uomini speciali possono valutare i lavori camerali de' periti architetti. E qual meraviglia se la tassa di simili lavori è anch'essa una perizia, anzi è una delle più difficili perizie, come tutte le altre per le quali da' Magistrati si adoperano i periti?

Il rapporto dunque degli architetti non si misura nè a peso, nè a volume; e può solo giudicarne l'uomo dell'arte, che debbe leggerlo, studiarlo, valutarlo.

Gli uomini, che non sono speciali e del mestiere, sono generalmente nell' inganno di credere, che sempre tutta la importanza di una perizia consista nelle ricognizioni locali; cosicchè dopo eseguite queste, non si richiegga che un lieve studio ed una breve e facile applicazione camerale per dare il parere; traendone argomento dall' art. 411 C. P. III in cui si fa il caso di potersi compilare il rapporto sulla faccia del luogo. Ciò pertanto non si verifica, che in alcuni pochi casi: ma d'ordinario tra 'l tempo impiegato nelle ricognizioni loca-

li, ed il tempo da impiegare al tavolino per formar la relazione e dare il parere, non può esservi alcun rapporto nemmeno approssimante, come dicevamo.

Se si tratta di esaminar la distanza fra due edificî, l'altezza de' lumi legali dal pavimento delle camere in cui essi sono, la larghezza delle maglie de' cancelli di ferro, se una invetriata è fissa o apritoia, ed altri oggetti di simil fatta; non vi è dubbio, che breve e facile sia dare il parere; anzi può darsi sul luogo stesso della controversia al momento delle ricognizioni locali; ch' è il caso del cit. art.

In moltissime altre perizie però la cosa va tutt' altrimenti. E per addurne uno de' casi più ovvî; si supponga di doversi valutare tutt' i lavori di diverse arti eseguiti in un' edificio di novella costruzione: l'architetto impiegherà nelle ricognizioni locali un dato numero di vacazioni, per descrivere i lavori, e rilevarne le dimensioni e la qualità: ma per farne la valutazione non è sufficiente nemmeno il decuplo di quel dato numero di vacazioni; tanto son lunghe e moltiplici le calcolazioni, i sommarii, le stime parziali e le complessive, ed altre operazioni di tavolino.

Il cit. art. 411 tratta generalmente de' periti: quindi comprende specialmente i periti di arti meccaniche, come muratori, falegnami, ferrai, orefici e simili; ed è ciò chiaro dal caso che fa, di non sapere scrivere niuno de' periti; non essendo presumibile, che un perito architetto non sappia scrivere. Qual meraviglia dunque se in quello art. si fa il caso di potersi eseguire il rapporto sul luogo (1)?

(1) Un ferraio esamina un letto di ferro, lo stima di un *tanto* al rotolo,

Ma gli oggetti d'arte commessi all'esame degli architetti non si scandagliano, nè si pesano: bensì se ne rilevano le qualità e dimensioni; dopo di che debbono essi procedere a lunghe e moltiplici calcolazioni, che si eseguono al tavolino; e fatte queste se ne può conoscere il valore (1).

In conseguenza il potersi fare il rapporto sul luogo riguarda d'ordinario i casi di perizie di arti meccaniche, e rarissime volte quistioni commesse all'esame di periti architetti.

Nè dee credersi, che gli uomini del mestiere abbiano bisogno di esser presenti alle operazioni di tavolino che fa un architetto, per poterne misurare il tempo da lui impiegato: egli-

si pesa, o se ne conosce il prezzo; lo stesso dicasi di un oggetto di argento o di oro, di diamanti e simili: così un falegname esamina una sedia, un tavolino, e n'estima il prezzo; ec.

(1) I periti di arti meccaniche, come fabbricatori, stuccatori, falegnami, pipernieri, ed altri, quando sieno istruiti, conoscono il prezzo della fabbrica, dello stucco, delle diverse opere di mastrodascia, de'lavori di piperno ec.: ma la loro cognizione è limitata a sapere quanto può valere ogni pal. cubo di fabbrica, ogni pal. quadrato d'intonaco, di stucco; ogni pal. cubo di piperno; ogni palmo quadrato di telai, pezzi d'opera, bussole ec.: ma non possono conoscere il prezzo di una data quantità di tai lavori perchè vi bisogna la misurazione, ed indi la calcolazione, ch'essi ignorano; onde desumere il numero de'palmi cubici, o superficiali, di cui componesi quella data quantità di lavoro. Dippiù un perito di un'arte meccanica conosce il prezzo degli oggetti della sua sola arte, ed ignora affatto quello degli oggetti di ogni altra arte. L'architetto poi ascritto nell'albo, mentre conosce i prezzi degli oggetti di tutte le arti, e gli elementi che concorrono a costituirli; sa pure i metodi di misurarli, e di calcolarne le dimensioni; onde valutare qualunque quantità di lavori di ogni specie: ed in ciò consiste l'istruzione, ch'egli debbe avere della teorica e della pratica de'prezzi; oltre tutte le altre moltiplici cognizioni, di cui sopra si è ragionato.

no senza di ciò sanno ben calcolare questo tempo. E se l'architetto esageri, e voglia far credere di averv'impiegato tempo maggiore; essi certamente non gli prestan fede, nè se ne fanno imporre; perchè gli adducono ragioni positive d'arte per dimostrargli qual sia realmente stato il tempo speso per tali o tali altre operazioni, le quali per essi non sono occulte.

Ma chi non è del mestiere come potrà indagare il tempo occorso per le operazioni di tavolino, specialmente se riguardino calcolazioni, le quali esigono molte ore di tempo, mentre nel rapporto non si esprime, che il risultamento finale con una cifra? Se crederà onesto l'architetto, gli attribuirà tutto ciò ch'egli domanda; in caso opposto potrà attribuirgli alla cieca la metà, la terza, la quarta parte della giusta ricompensa, che per legge gli spetta (1).

Per siffatte ragioni prima dell'adozione del Codice nel 1809, le tasse di fatiche di architetti si commetteano, come dicemmo, ad un Tav. del S. C., colla revisione ad altro Tav. in caso di richiamo. Con tal sistema si procedette sempre per secoli, senza che fossero surti gli abusi e gl'inconvenienti, che attualmente si sentono, e che agitano grandemente gli animi de'magistrati, e degli architetti.

(1) Un uomo di legge ha forse bisogno di esser presente in camera dell'Avvocato, e star coll'oriuolo alla mano mentre questi compone un'allegazione; per conoscere le fatiche ed il tempo che vi ha impiegato per comporla? No certamente. Intanto per un medico, per un architetto occulte sono tali fatiche; nè sanno essi calcolar questo tempo.

*

Egli è vero, che vi è qualche indiscreto architetto, che presenta alterate specifiche; ma è pur vero, che i tassatori riducono e diminuiscono eccessivamente anche le più oneste e moderate specifiche: dal che si son veduti a ragione sorgere, oggi più che mai, continui e gravi piati da parte degli architetti, i quali si trovano disgraziatamente esposti a perdere il giusto ed onesto frutto de' loro sudori, e ad essere immersi nella più desolante miseria.

In ogni classe di professori ve ne ha sempre qualcuno indiscreto: ma non perciò dee dirsi, che tutti commettano abusi. La classe degli architetti giudiziarî si compone di oltre 450 individui: qual meraviglia dunque se ve ne sia qualcuno indiscreto? Ma generalmente questa classe di professori è dotata di probità e rettitudine, e per tale debbe riputarsi; perchè fra' requisiti ond' essere ascritti nell'albo vi è quello di dover essi avere fama di probità ed onestà.

D' altronde nel corso di 40 anni si son sempre omologate le loro specifiche; nè si son mai elevati richiami. Ma dacchè da poco tempo in qua, volendo darsi alla tariffa arbitrarie interpetrazioni, si è incominciato a negar loro, e le vacazioni durante il tempo del viaggio, e la vacazione pel congresso legale, e sino la copia del rapporto pel deposito in Cancelleria: e che inoltre si è giunto financo a diminuire il numero delle tre vacazioni al giorno durante la dimora sul luogo dell' accesso, mentre la tariffa ne accorda quattro; e sino a diminuire il numero de' giorni impiegati nelle visite locali fatte coll' intervento ed in presenza delle parti; ed a portar riduzioni eccessive a' lavori di tavolino, partendo dal falso principio, che

la importanza delle operazioni de' periti architetti consiste in quelle che disimpegnano sul luogo, e che la compilazion del rapporto sia la parte più lieve delle loro operazioni: doveano elevarsi necessariamente i richiami de' periti, i quali si vedeano ingiustamente privati della regolare e ben meritata ricompensa, e quasi ridotti alcuna volta a perdere le intere fatiche (1).

Essi però modestamente, e co' riguardi ben dovuti a' Magistrati, hanno avanzati i loro reclami per le vie legali, producendo opposizioni ed appelli avverso le ordinanze di omologazione delle specifiche: e quasi sempre i Tribunali e le G. C. Civ. han giudicato doversi aumentar le somme tassate. Ciò dimostra, che il torto non è dalla parte degli architetti.

Per le fatiche di architetti fatte per commissioni private e non giudiziarie, i Giudici Regii ed i Tribunali ne commettono sempre la tassa ad altri architetti; e non mai le tassano eglino direttamente. Ed è notevole, che i Reali Ministeri, non che tutte le pubbliche amministrazioni anche le regie, per qualunque specie di fatiche di architetti ne commettono sem-

(1) Tre architetti fra' quali il defunto D. Antonio Barletta per incarico del Trib. Civ. di Napoli fecero poco tempo fa l'apprezzo e la divisione del patrimonio della famiglia Giovene. La loro specifica fu eccessivamente ridotta ed omologata per ducati 418:20 per tutti tre, comprese le spese. Volendo gli architetti avvalersi degli opportuni gravami, gl' interessati, dichiarando di esser convinti, che troppo tenue era la somma dei ducati 418:20, spontaneamente offrirono e pagarono loro il triplo, cioè ducati 1250:00 con partita di Banco de' 20 marzo 1847. Cassa di privati argento.

pre la tassa ad altri architetti. Gli stessi Tribunali hanno pure alle volte adottato l'espediente di commettere ad architetti la tassa delle fatiche fatte per affari giudiziarî; come fra altri molti si nota il caso che avvenne nel Tribunal Civile di Napoli, in occasione della divisione della eredità del Barone Cassetta, in cui per opposizione prodotta dal marchese Trapani, uno de' coeredi, alla ordinanza del Presidente, il Tribunale commise ad un perito anziano la tassa delle fatiche de' tre periti divisori.

La disposizione delle leggi attuali, di omologarsi da' Presidenti le specifiche degli architetti, fu certamente dettata per utilità della classe; onde con una semplice ed abbreviata ordinanza esecutoria potessero venir con celerità soddisfatti del prezzo delle loro fatiche. Ma ora che per questa disposizione si reca loro tanto danno, per l'enormi riduzioni che senza ragionevolezza e senza cognizion di causa si portano alle loro specifiche, è minor male di ritornare all'antico sistema, di commettersi a persone dell'arte le tasse delle fatiche de' periti architetti.

Ciò però non ostante potrebbe ben conservarsi la riferita disposizion di legge, sol che vi si portasse una modifica, cioè che una Commissione di periti anziani preparasse un lavoro d'arte a' Presidenti, prima che vengano alla omologazione delle specifiche. I Presidenti, dopo esaminato il parere de' periti anziani, pronunzierebbero le loro ordinanze, omologando le specifiche in quelle somme che giudicherebbero giuste e regolari, salve le opposizioni alle ordinanze, e gli appelli, nella maniera stessa come si sta ora praticando. Per tal modo la co-

scienza de' magistrati sarebbe tranquilla; e la classe de' periti giudiziarî non avrebbe più motivo a muover doglienze.

Si passa quindi a parlare di siffatta Commissione.

X

COMMISSIONE DI PERITI ANZIANI E SUE FUNZIONI.

La Commissione potrebbe esser composta di nove Architetti anziani, da nominarsi da S. M. (D. G.), sul rapporto di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, da cangiarsene il terzo in ogni anno.

Qualunque relazione con pianta o senza, dopo di essere stata presentata in Cancelleria, dovrebbe fra otto giorni esser esaminata dalla Commissione, la quale con suo parere ragionato fisserebbe l' importo del ricompenso; e ne distenderebbe atto in carta bollata e registrato che sarebbe alligato alla relazione. Il Presidente veduta la relazione, coll' atto alligato contenente il parere degli anziani, farebbe la sua ordinanza di omologazione, salva l'opposizione e l'appello, come ora si pratica.

Le spese necessarie di carta bollata, registro, ed altre per ottenere il parere degli anziani, sarebbero a carico de' periti autori delle relazioni; senza che il real tesoro o le parti fossero per ciò tenute a veruna spesa.

Da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia potrebbe essere ordinato all' uopo un idoneo regolamento.

Questa Commissione produrrebbe un altro vantaggio; quello di conoscere se il perito abbia voluto ad arte impinguar la relazione con idee e cose inutili e superflue; e valuterebbe il merito del lavoro per quel che avrebbe dovuto regolarmente essere. Per tal modo si stabilirebbe un freno a' periti, onde rimuovere ogni possibilità di abuso: e così potrebbe stabilirsi quella severa disciplina sì necessaria e cotanto desiderata e richiesta in questa distinta classe di professori.

XI

UTILITÀ DEL BUSSOLO PER LA RIPARTIZIONE DELLE PERIZIE FRA' PERITI ARCHITETTI ASCRITTI NELL'ALBO.

Sin da remotissima epoca del 1626 e 1633 con due Prammatiche fu severamente prescritto, che le perizie si dividessero per bussolo fra' Tavolarî del S. C.: che si dovessero riputar false le perizie eseguite da Tavolarî nominati senza bussolo; e che non potessero essi far perizie che non fossero loro spettate per bussolo, sotto pena di ducati 50 a favore del Fisco, e di un anno di sospensione.

Il bussolo eseguivasi dal Segretario del S. C. in casa ed alla presenza del Presidente di quel Tribunale, coll' intervento necessario di uno de' Tavolarî detto di *eddomada*, perchè se ne destinava uno in ogni settimana per turno: nondimeno altri Tavolarî poteano a loro volontà pure intervenirvi liberamente.

Colla Prammatica del 1738 § III art. 7 fu rinnovato lo stesso ordine, di doversi commettere a' Tavolarî le perizie per bussolo da farsi in casa ed in presenza del Presidente del S. C. dal Segretario del medesimo Tribunale. Ed è notevole il motivo espresso nella Prammatica « affinchè non si possa commettere alcuna frode intorno all' elezioni che si fanno de' « Tavolarî precedente bussolo, nè resti in arbitrio delle parti « di avere il perito che a lor piaccia, e con ciò ponersi in « rischio la ragione de' collitiganti ».

Sino all' anno 1809 in cui fu adottato il nuovo Codice, le perizie giudiziarie furono sempre commesse per bussolo a' Tavolarî del S. R. C. Ma dopo il nuovo ordinamento del potere giudiziario, rimasti aboliti il collegio de' Tavolarî ed il corpo degl' ingegneri Camerali così detti Regî ingegneri, le perizie giudiziarie vennero commesse a que' periti, che i Magistrati riputavano più degni per probità e per dottrina.

Ora però, che mercè le provvide cure di S. M. (D. G.), intenta sempre a migliorare e perfezionare ogni parte di qualsivoglia amministrazione, si è formato un Albo di architetti, a' quali soli debbono da' Tribunali commettersi le perizie; egli è certamente utile e necessario, che si ripristini ancora l' antico lodevole sistema del bussolo per la elezione de' medesimi.

Questo sistema produce due vantaggi; il primo che la ripartizion delle perizie sarà fatta con giusta proporzione fra' periti architetti, e diretta dalla sorte riguardo alla qualità delle perizie più o meno importanti; il secondo, che non vi

potrà essere alcuna influenza delle parti, onde far destinare periti di loro fiducia per affari determinati.

Con rimetters' il bussolo ne deriveranno ancora due altri vantaggi: i magistrati non saranno più annoiati ed assaliti da reiterate ed importune raccomandagioni, che spesso non li lascian liberi nella scelta de' periti, per cui la loro coscienza ne rimane alle volte compromessa; i litiganti avranno maggior fiducia ne' periti perchè eletti a sorte e senza prevenzione. Facendosi la elezione de' periti giudiziarii per bussolo, la dignità del magistrato resta salva da ogni falso attacco, ed al coperto dalla maldicenza, dalla impostura, dalla calunnia.

Questi sono i motivi appunto, pe' quali in tempi che oggi chiamiamo di barbarie, fu stabilita la elezione de' periti giudiziarî per via di bussolo: e tal sistema si è sempre e costantemente prescritto, inculcato, osservato da remotissima epoca sino al 1809.

Affinchè poi ogni perizia venisse affidata a tre periti di diversa età, e con ciò di diversa prudenza ed esperienza; il numero di tutt' i periti ascritti nell' Albo sarebbe diviso in tre parti uguali di età diverse, cioè maggiore, media e minore.

In ogni G. C. Civ., ed in ogni Tribunale vi sarebbero tre urne; la prima conterrebbe il numero de' periti di età maggiore, la seconda quelli dell' età media, e la terza quelli di età minore. Per ogni perizia verrebbe estratto un perito da ciascuna delle tre urne.

Quando i Magistrati giudicassero utile ed espediente

di destinare per una perizia un perito solo; potrebbe egli esser estratto dalla prima, o dalla seconda urna, non mai dalla terza; e se ne farebbe menzione nella sentenza.

Vi dovrebb' essere una quarta urna, in cui dovrebbero essere inclusi i soli periti revisori, da estrarsi anche per bussolo in tutti i casi di revisioni, come trovasi già stabilito. Ciò non produrrebbe verun'alterazione al bussolo ordinario, e nel tempo stesso proccurerebbe a' periti revisori un vantaggio ben dovuto loro, a riguardo della età e del lungo esercizio di lor professione.

Un architetto, che desiderasse di avere affari di altri Tribunali oltre quelli del Trib. della Provincia ove abitualmente dimora, dovrebbe farne la domanda al Proc. Gener. della rispettiva G. C. Civ., il quale ne darebbe conoscenza a' Proc. Reg. de' Tribunali soggetti alla sua giurisdizione, ne' di cui albi l'architetto dovrebb' essere ascritto. In tal caso egli, oltre il domicilio di sua abituale residenza, dovrebb' esser tenuto ad eleggere altrettanti domicilî, quanti sono i Tribunali ne' cui albi vorrebbe essere ascritto, e ne' Comuni ov' è la residenza de' medesimi Tribunali. Dovrebbe inoltre assumere l'obbligo espressamente, che in que' rispettivi domicilî eletti gli sieno intimati tutti gli atti di parti o di patrocinatori, come se ivi dimorasse; e che da tai domicilî si calcolasse l'indennità di viaggio per recarsi sul luogo dell' accesso. In fine dovrebbe prescriversi, che se l'architetto senza un fondato e ragionevole motivo rinunciasse ad un affare commessogli da uno de' medesimi Tribunali residenti in altre

Provincie, diverse da quella della sua abituale dimora, fosse tenuto alle spese cui la sua rinuncia avesse dato luogo, per surrogargli un altro Architetto.

Per siffatto modo le parti non soffriranno verun dispendio nè per indennità di viaggio per la prestazion del giuramento e pel deposito del rapporto in Cancelleria, nè per far pervenire agli architetti le intimazioni degli atti: questo dispendio sarà degli architetti. Le parti anzi faranno un risparmio di spesa: imperocchè, se fosse victato ad un architetto di avere affari in più provincie, potendo gli architetti di una stessa provincia esser domiciliati in diversi comuni, le parti sarebbero in tal caso tenute alle indennità di spese di viaggio per la prestazion del giuramento e pel deposito del rapporto.

Un altro vantaggio pur deriverebbe dal permettersi agli architetti di poter avere affari da più Tribunali; ed è che non si avrebbe penuria di architetti pel disimpegno delle perizie, come in alcuno de' Tribunali civili si sta ora sperimentando.

L'albo di ciascuna G. C. Civile potrebb' esser diviso in altrettanti albi, quanti sono quelli de' Tribunali soggetti alla sua giurisdizione. Allorchè una G. C. Civile dovrebbe nominare periti architetti, ne sarebbero scelti tre per bussolo nell'albo di quel Trib. civ. che *le parti di consenso desiderino*, e che con atto legale indicherebbero alla G. C. Se le parti non sieno in ciò di accordo; la G. C. ne farà la elezione per bussolo dall' albo di quel Tribunale, che crederà me-

glio espediente nella sua saggezza; *sempre però da un solo albo*, comunque le visite e le ricognizioni locali dovessero eseguirsi in diverse Provincie (1).

Da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia sarebbe ordinato un regolamento analogo rispetto al modo, al tempo, al luogo, onde procedersi al bussolo di tutte le perizie.

XII

METODO DA ADOTTARSI PER LA SODDISFAZIONE DELL' IMPORTO DELLE PERIZIE.

Uno de'più gravi disordini, oltremodo dannevole per gl'interessi de' periti giudiziarî, è quello di dovere i medesimi sostener delle liti, ond'essere soddisfatti dell'importo delle perizie, dopo di avere impiegato il loro danaro per le spese, ed il tempo e lo studio nello eseguirle, e dopo di avere ottenute le ordinanze di omologazione delle specifiche da' Presidenti de' Tribunali e delle G. C. Civili.

(1) La necessità di questa disposizione si manifesta chiaramente sol che si consideri, che ad una pinguo eredità possono appartenere immobili siti in diverse Provincie. Alla eredità di Genzano-Fondi appartenevano immobili siti in quattro diverse Provincie: se si fossero nominati architetti delle rispettive Provincie ove i medesimi son posti, se ne avrebber dovuto eleggere *dodici*, cioè tre dall'albo di ciascuna Provincia. E chi non comprende qual enorme dispendio di tempo e di denaro avrebbe avuto luogo, per eseguir l'apprezzo e la divisione di tal'immobili, e quanto ne sarebbero rimaste aggravate ed incomodate le parti, le quali tutte, del pari che tutt' i loro avvocati o patrocinatori, son domiciliate qui in Napoli?

La legge forza i periti, anche coll' arresto loro personale, a depositare il rapporto in Cancelleria, ancorchè non abbiano nulla ricevuto dalla parte diligente in conto di fatiche, e spesse volte nemmeno per le spese, le quali debbono essere anticipate da' medesimi. Quindi non è giusto, che quando poi i periti han depositato in Cancelleria il loro rapporto, sieno costretti a far lite per esser soddisfatti delle loro fatiche.

Lepage *op. cit. pag. 691. fin.* osserva sul proposito, che non possono i periti pretendere l' ammontare della perizia se non dopo di averne fatto il deposito, e di averne ottenuta l' ordinanza esecutoria dal Presidente. Osserva però d' altronde, che i periti non debbono rimaner esposti a sostener delle liti contro le parti; che il loro travaglio è il pegno naturale del pagamento loro dovuto; che quindi non debbono considerarsi *essere in ritardo* dal depositare il lor rapporto, finchè non *abbiano la sicurezza* di ricevere l' importo della perizia.

Per la salvezza dunque de' rispettivi diritti de' periti e delle parti, soggiunge il cit. a., debbe adottarsi l' espediente giustissimo, che non possano i periti essere obbligati a depositare il rapporto se prima la parte che reclama non abbia depositata nella Cancelleria del Tribunale quella somma, ch' essi dichiareranno di meritare. Ciò si verificherà certamente di rado e solo ne' casi in cui il perito non abbia la sicurezza di essere soddisfatto.

Della somma depositata sarà liberata al perito quella che sarà nel modo di sopra esposto omologata dal Presidente il

quale con unica ordinanza stabilirà, quando non sia dovuta la intera somma, la porzione che si debba pagare al perito, e la rimanente porzione da restituirsi alla parte che ne ha fatto il deposito.

Questo espediente, fondato sulla ragione e sulla giustizia, non lede punto gl'interessi de' litiganti, i quali sempre sono obbligati a pagare a' periti la somma tassata dal Presidente al momento della intimazione della ordinanza: verrebbe solo a disborsarsi la somma qualche giorno prima di rendersi l'ordinanza.

Anzi questo è l'espediente che si è sempre adottato, e si sta ora costantemente adottando in tutt' i casi, in cui si eseguono perizie coll' intervento di giudici Regii e di Tribunali. Dalle parti si fa anticipatamente nella Cancelleria il deposito della somma, che per approssimazione si crede necessaria: e ciò è testualmente prescritto dall'art. 395. C. P. III. Se questa disposizione è giusta, ed è stata dettata pel fine di non obbligare i Giudici a litigar colle parti; ragion vuole, che si adotti pure per i periti architetti, che son giudici di fatto.

CONCHIUSIONE

Colla istituzione dell'Albo si è voluta render migliore la classe de' periti architetti elevandola a quello stesso eminente grado, in cui erano i Tavolarî del S. C. e gl' Ingegneri Camerali: si è voluto, che diventi istruita, proba, dignitosa. Si rimuneri dunque convenevolmente e senza interpetrazioni erronee della tariffa; onde non sia obbligato il perito a comprar l' incarico con danaro, o con umiliazioni; ed a vendere il suo parere al maggior offerente. Si farà il bene della giustizia, il vantaggio de' litiganti: le perizie saranno coscienziose, esatte, giuste, chiare: non vi sarà che rare volte mestieri di revisioni; e quindi economia di tempo pe' magistrati, economia di tempo e di spese pe' litiganti.

Per ottenersi tali vantaggi accordarsi loro,

1.° Tre vacazioni, una pel giuramento, un'altra pel congresso legale colle parti, e la terza pel deposito del rapporto in Cancelleria:

2.° Quattro vacazioni in ciascuna giornata di viaggio per l' impiego ed occupazione loro, e duc. 6 al giorno per l' indennità di spese del medesimo viaggio; quando però essi la sera dimorano fuori il loro domicilio:

3.° Quattro vacazioni al giorno, in tutt' i giorni in cui si trattengono sulla faccia de' luoghi, per le visite e ricognizioni locali; dimorando parimenti fuori il loro domicilio:

4.° Giuste ricompense a ciascuno de' tre periti per le fatiche di tavolino, e per le relazioni e piante, da tassarsi da una Commissione di persone dell' arte, che in pari tempo terrà in freno i periti:

5.° La spesa per la doppia copia del rapporto :

6.° Bussolo per la elezione de' medesimi:

7.° Deposito dell' importo delle perizie, da farsi dalle parti prima di presentarsi in Cancelleria le relazioni.

Raffaele Minervini
antico tavol. del S. R. C.

INDICE

Introduzione . . . . *pag.* 3

I. Collegio de'Tavolari del S. C. 7

II. Scopo che ha avuto il Real Governo nell'ordinamento dell'albo de' periti architetti giudiziari. 11

III. Su quali materie vertono le perizie 13

IV. Requisiti per essere un perito architetto ascritto nell'Albo. . . . 14

V. La ricompensa dev' essere proporzionata al merito di coloro, ch' esercitano qualunque professione o mestiere. 16

VI. Ricompensa che si accorda a'periti architetti giudiziari, per tre diversi titoli 19

Tit. I. Indennità per la prestazione del giuramento, pe 'l congresso legale, e per lo deposito del rapporto in cancelleria. 20

Tit. II. Indennità a causa di spese per lo viaggio, incluse le cibarie. 21

Tit. III. Operazioni della loro arte distinte in tre articoli 22

Art. I. Occupazione ed impiego del perito durante il tempo del viaggio. 23

Art. II. Occupazione ed impiego del perito per le visite e per le ricognizioni locali 31

Art. III. Occupazione de'periti per lavori camerali, o sia di tavolino. 37

VII. Pe' lavori camerali non può fissarsi un limite di ricompenso . . . 41

Esame della Prammatica del 1738. 46

Esame della Prammatica del 1751 49

VIII. Per le fatiche camerali e per la compilazione della relazione e pianta è dovuto il ricompenso a ciascuno de'tre periti architetti. . . . 52

IX. Il giusto ricompenso a' periti per le fatiche e pe' lavori camerali può solo tassarsi da persone dell'arte: necessità perciò di una Commissione di periti anziani . . . . *pag.* 55
X. Commissione di periti anziani e sue funzioni. 63
XI. Utilità del bussolo per la ripartizione delle perizie fra i periti architetti ascritti nell' Albo.. 64
XII. Metodo da adottarsi per la soddisfazione dello importo delle perizie. 69
Conclusione. . . . . , ... 72

ELENCO

DEGLI ARCHITETTI GIUDIZIARII

ASCRITTI

NEGLI ALBI DELLE G. C. CIV. DEL REGNO

ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA G. C. CIV. DI NAPOLI

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Abate Felice	NAPOLI	In seguito di esame.
Abate Raffaele	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Abatelli Pasquale	CAIAZZO	Antico esercente.
Abbondati Luigi	SALERNO	In seguito di esame.
Afan de Rivera Cav. Ramiro	NAPOLI	Ispettore di Ponti e Str.
Aliberti Raffaele	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Alinei Salvatore	IDEM	Antico esercente.
Alvino Errico	IDEM	Prof. di Arch. nel Coll. Mil.
Amato Gabriele	IDEM	In seguito di esame.
Andrea d' Carlo	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Anelli Raffaele	IDEM	Idem.
Angelini Orazio	IDEM	Pensionato di Roma.
Angelis de Francesco	FOGGIA	Ingegn. di Ponti e Str.
Angelo di Luigi	NAPOLI	Antico esercente.
Anito Antonio	IDEM	Idem.
Annibale Ferdinando	IDEM	In seguito di esame.
Ansalone Donato	IDEM	Antico esercente.
Apuzzo d' Gennaro	IDEM	In seguito di esame.

10

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Apuzzo d' Nicola	NAPOLI	Antico esercente.
Aratore Francesco	IDEM	Idem.
Argenziano Francesco	SALERNO	Idem.
Aversana dell' Giovanni	FRATTA MAGG.	Antico esercente.
Aveta Ignazio Maria	NAPOLI	Idem.
Avitabile Gennaro	IDEM	In seguito di esame.
Auria d' Giuseppe	IDEM	Idem.
Auria d' Luigi	IDEM	Antico esercente.
Aurigemma Modestino	IDEM	Idem.
Aurineta Alessandro	IDEM	In seguito di esame.
Ayala d' Mariano	IDEM	Già uffiz. di Artigl.
Azzariti Gennaro	IDEM	Già uffiz. de' corpi Facol.
Baccari Alessandro	SALERNO	In seguito di esame.
Baccaro Nicola	NAPOLI	Idem.
Barbella Luigi	IDEM	Antico esercente.
Barnabò Benedetto	IDEM	Idem.
Bartolomasi Caval. Andrea, Maggiore	IDEM	Prof. nella Scuola Milit.
Bartolomucci Giovanni	IDEM	Antico esercente.
Bausan Federico	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Becker Giovanni	IDEM	In seguito di esame.
Bellini Salvatore	CASERTA	Ing. di Ponti e Str.
Bellisario Raffaele	NAPOLI	Antico esercente.
Bello de Domenico	IDEM	In seguito di esame.
Bellotti Giuseppe	SALERNO	Idem.
Benevento Tommaso	NAPOLI	Antico esercente.
Berni Domenico	POTENZA	In seguito di esame.
Bobbio Alessandro	NAPOLI	Idem.
Bono de Antonio	IDEM	Idem.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Bonucci Carlo	NAPOLI	Antico esercente.
Borriello Francesco	IDEM	In seguito di esame.
Botta Filippo	IDEM	In seguito di concorso.
Bozzoli Eduardo	AVELLINO	In seguito di esame.
Brancucci Luigi	POTENZA	Antico esercente.
Brunetti Pasquale	NAPOLI	Idem.
Bruno Francesco	IDEM	Idem.
Bucci Antonio	IDEM	Idem.
Buffardo Pasquale	IDEM	In seguito di esame.
Campanile Salvatore	IDEM	Ing. di Ponti e Strade.
Cangiani Luigi	IDEM	Antico esercente.
Cantalupo Antonio	IDEM	In seguito di esame.
Capo Francesco Saverio	IDEM	Idem.
Capocelli Alessandro	IDEM	Antico esercente.
Cappabianca Giuseppe	CAPUA	Idem.
Cappelli Raffaele	NAPOLI	Idem.
Caranci Gaetano	LUCERA	In seguito di esame.
Cardona Cesare	NAPOLI	Idem.
Caruso Luigi	CAPUA	Idem.
Casalbore Gio: Lorenzo	NAPOLI	In seguito di concorso.
Casella Raffaele	IDEM	In seguito di esame.
Casolla Antonio	IDEM	Capit. al ritiro del Genio.
Cassese Pietro Felice	SANTA MARIA	Antico esercente.
Cassetta Giuseppe	NAPOLI	In seguito di esame.
Castellano Cristofaro	SALERNO	Uffiz. de' Corpi facoltat.
Castinelly Giacinto	NAPOLI	Antico esercente.
Catalano Pietro	SALERNO	In seguito di esame.
Cattaneo Giuseppe	SANTA MARIA	Idem.
Catemario Luigi	NAPOLI	Idem.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Cavaliere Luigi...........	NAPOLI......	In seguito di esame.
Cavalli Achille...........	LUCERA......	Antico esercente.
Celentani Alessandro.......	NAPOLI......	Idem.
Cervati Domenico.........	IDEM........	Capitano del Genio.
Cesare de Francesco.......	IDEM........	Antico esercente.
Chelli Benedetto..........	SALERNO.....	Idem.
Chateauneuf Cav. Luigi, Colon.	NAPOLI......	Ant. uffiz. del Genio.
Cicconi Sabino............	AVELLINO....	Antico esercente.
Cinquegrani Luigi.........	NAPOLI......	Idem.
Cocciola Luigi............	IDEM........	Idem.
Comparetti Camillo........	SALERNO.....	In seguito di esame.
Core del Baldassarre.......	NAPOLI......	Idem.
Cortese Andrea...........	IDEM........	Idem.
Cua Antonio.............	IDEM........	Prof. di mat. in S. Gio: a Carbonara.
Cuomo Beniamino.........	IDEM........	In seguito di concorso.
Curcio Gennaro...........	IDEM........	In seguito di esame.
Curcio Raffaele...........	IDEM........	Antico esercente.
Curcio Tommaso..........	POTENZA.....	In seguito di esame.
Dente Niccola............	IDEM........	Idem.
Dentice Orazio...........	NAPOLI......	Idem.
Dini Gennaro............	IDEM........	Idem.
Diodati Cesare...........	IDEM........	Idem.
Dioguardi Giuseppe........	CAPUA.......	Antico esercente.
Dombri Errico...........	NAPOLI......	In seguito di esame.
Erriquez Pietro..........	IDEM........	Idem.
Fabozzi Nobile...........	TRENTOLA....	Antico esercente.
Faiola Gennaro...........	NAPOLI......	In seguito di esame.
Falaguerrra Ferdinando....	IDEM........	Idem.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Falcon Errico	NAPOLI	Antico esercente.
Feo de Giovanni	IDEM	In seguito di esame.
Ferrajuolo Luigi	IDEM	Antico esercente.
Ferrara Gio: Antonio	IDEM	Tenente ritirato di Artigl.
Ferrara Raffaele	IDEM	Tenente de' corpi facoltat.
Ferrara Vincenzo	IDEM	In seguito di esame.
Ferrazzani Giovanni	IDEM	Idem.
Ferrenti Nicola	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Ferretti Luigi	IDEM	Antico uffiziale del Genio.
Fioretti Giacomo	IDEM	Antico esercente.
Fiorillo Raffaele	IDEM	Idem.
Forcina Erasmo	IDEM	Idem.
Forte Gaetano	IDEM	Idem.
Fortunato Andrea	IDEM	Idem.
Fossi Pietro	IDEM	In seguito di esame.
Francesconi Antonio	IDEM	Idem.
Francesconi Pasquale	IDEM	Antico esercente.
Fusco de Aureliano Maria	IDEM	Ing. ritir. di Ponti e Str.
Gaddi Luigi	IDEM	In seguito di esame.
Gaeta Bernardino	SALERNO	Idem.
Gaiso del Francesco	NAPOLI	Antico esercente.
Gallo Antonio	IDEM	In seguito di esame.
Gallo Filippo	IDEM	Idem.
Garda Cesare	IDEM	Antico esercente.
Gavaudan Francesco	IDEM	In seguito di esame.
Genovese Gaetano	IDEM	Ispett. della scuola di Archit. di P. e S.
Genovese Diego	IDEM	Prof. di Archit. nella scuola di Ponti e Str.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Gentili Andrea	AVERSA	In seguito di esame.
Germino Vincenzo	NAPOLI	Antico esercente.
Gesuè Pietro	IDEM	Idem.
Giampaolo Francesco	IDEM	In seguito di esame.
Giampietro Emiddio	IDEM	Idem.
Giannattasio Martino	IDEM	Idem.
Giannone Matteo	SALERNO	Idem.
Gifuni Filippo	NAPOLI	Idem.
Gigli Giuseppe	CAMPOBASSO ..	Ing. di Ponti e Str.
Giordano Alessandro	POTENZA	Idem.
Giordano Angelantonio	SALERNO	In seguito di esame.
Giordano Bartolomeo	NAPOLI	Ing. di Ponti e Str.
Giordano Gennaro	IDEM	In seguito di concorso.
Giordano Giuseppe	IDEM	Ispett. Gen. de'Pon. e St.
Giordano Giuseppe	SALERNO	Antico esercente.
Giordano Luigi	NAPOLI	Ing. di Ponti e Str.
Giordano Luigi	IDEM	In segnito di concorso.
Giorno del Antonio	IDEM	Idem.
Giudice del Francesco	IDEM	Antico esercente.
Giuliani Emiddio	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Giuliani Giuseppe	IDEM	In segnito di esame.
Giura Cav. Luigi	IDEM	Ispettore di Ponti e Str.
Giustini Antonio	IDEM	In segnito di esame.
Gleyeses Pietro	IDEM	Tenente al ritiro di Artig.
Grasso Cav. Bartolomeo	IDEM	Ispettor Gen. di Ponti e St.
Greco Gennaro	AVELLINO	Antico esercente.
Grillo Democrito	NAPOLI	Idem.
Grimaldi Luigi	IDEM	In seguito di esame.
Guerra Alessandro	SANTA MARIA.	Idem.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Guglielmi Salvatore	NAPOLI	In seguito di esame.
Haetzel Giorgio	IDEM	Idem.
Iaccarino Filippo	IDEM	Idem.
Iacolari Angiolantonio	AIRÒLA	Antico esercente.
Iannaccaro Gennaro	NAPOLI	Idem.
Ianni Vincenzo	IDEM	In seguito di esame.
Ianniello Vito	S. AG. DE' GOTI	Antico esercente.
Ingaldo Raffaele	POTENZA	Ing. di Ponti e Strade.
Irolli Gennaro	NAPOLI	Antico esercente.
Laghezza Leonardo	IDEM	Idem.
Lancellotti Raffaele	IDEM	In seguito di esame.
Lancellotti Lorenzo	IDEM	Idem.
Lancia Achille	IDEM	Idem.
Lanconi Salvatore	IDEM	Idem.
Lanfreschi Nicola	IDEM	Ing. di Ponti e Strade.
Lapegna Salvatore	IDEM	In seguito di esame.
Lauria Ercole	IDEM	Ing. di Ponti e Str.
Lauro Michele	IDEM	Idem ritirato.
Leandro Giulio	IDEM	Professore di Architettura.
Leboffe Raffaele	IDEM	In seguito di esame.
Lenci Vincenzo	IDEM	Antico esercente.
Leone Felice	IDEM	In seguito di esame.
Leuci Andrea	IDEM	Antico esercente.
Lillo de Gaetano	CASERTA	Idem.
Logerot Cav. Emmanuele	NAPOLI	Uffiz. superiore del Genio.
Longhi Pasquale	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Longo Gaetano	IDEM	In seguito di esame.
Luca de Daniele	IDEM	Idem.
Lucarelli Filippo	SANTA MARIA	Antico esercente.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Majuri Antonio...........	NAPOLI......	Ingegn. di Ponti e Str.
Malesci Cav. Luigi........	IDEM.........	Ispettor Gen. di Pon. e St.
Malpica Francesco Saverio..	SALERNO.....	In seguito di esame.
Mancini Gaetano..........	NAPOLI......	Antico esercente.
Mancini Michelangelo......	MONTELLA....	Idem.
Mandoj Tommaso.........	NAPOLI......	Prof.in S.Gio:aCarbonara.
Manzella Luigi...........	IDEM........	In seguito di esame.
Marano Gaetano..........	SALERNO.....	Antico esercente.
Marangio Raffaele.........	GAETA.......	Ingegn. di Ponti e Str.
Marassi Pasquale..........	NAPOLI......	Antico esercente.
Marco de Ferdinando......	AVELLINO....	Ingegn. di Ponti e Str.
Marinis de Gennaro.......	IDEM........	In seguito di esame.
Marseglia Raffaele........	NAPOLI......	Antico esercente.
Martini Luigi............	SALERNO.....	Ingegn. di Ponti e Str.
Martucci Alessandro........	NAPOLI......	Idem.
Martucci Teodoro.........	IDEM........	In seguito di esame.
Massimillo Giuseppe........	IDEM........	Antico esercente.
Maurici Errico...........	IDEM........	In seguito di esame.
Mauro di Simeone........	SALERNO.....	Idem.
Mazzarelli Alessandro......	CAIAZZO.....	Idem.
Melograni Antonino.......	NAPOLI......	Ing. di Ponti e Strade.
Mendia Ambrogio.........	IDEM........	Idem.
Menichini Giuseppe........	SALERNO.....	In seguito di esame.
Migliaccio Angelo.........	NAPOLI......	Idem.
Mililotti Stefano..........	IDEM........	Idem.
Minervini Alessandro.......	IDEM........	Idem.
Minervini Flaminio........	IDEM........	Idem.
Minervini Giuseppe........	IDEM........	Antico esercente.
Minervini Giustino........	IDEM........	In seguito di esame.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Minervini Raffaele	NAPOLI......	Tavolario del S. R. C.
Minutolo Filippo	IDEM........	In seguito di esame.
Moltedo Giovanni	IDEM........	Antico esercente.
Moltedo Salvatore	IDEM........	In seguito di esame.
Montella Nicola	IDEM........	Antico esercente.
Morra Errico	IDEM........	In seguito di esame.
Morra Luigi	IDEM........	Tavolario del S. R. C.
Morrone Vincenzo	IDEM........	In seguito di esame.
Napoli Domenico Antonio...	SALERNO.....	Antico esercente.
Napoli di Errico	NAPOLI......	In segnito di esame.
Nardi Giuseppe	IDEM........	Antico esercente.
Nardo di Francesco	IDEM........	Idem.
Nardo di Raffaele	IDEM........	Idem.
Negri Antonio	SALERNO.....	In seguito di esame.
Nicola de Ferdinando	IDEM........	Idem.
Nicola de Raffaele	NAPOLI......	Idem.
Niccolini Fausto	IDEM........	Antico esercente.
Obertys Luigi	IDEM........	Ingegn. di Ponti e Strade.
Organtini Francesco	IDEM........	Antico esercente.
Orsi Tommaso	IDEM........	In seguito di esame.
Pace Antonio	CAMPOBASSO..	Antico esercente.
Pace Pietro	NAPOLI......	In seguito di esame.
Padula Fortunato	IDEM........	Prof. nell' Annunziatella.
Pagano Francesco	IDEM........	In seguito di esame.
Palermo Gaetano	IDEM........	Prof. nell' Annnnziatella.
Palermo Raffaele	IDEM........	In seguito di esame.
Palma di Domenico	SANTA MARIA.	Antico esercente.
Palmieri Francesco	NAPOLI......	Idem.
Pannaini Carlo	SALERNO.....	In seguito di esame.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Pannaini Raffaele	SALERNO	Ingegn. di Ponti e Strade.
Panico Gennaro	SANTA MARIA	Idem.
Paolotti Teodoro	NAPOLI	Antico esercente.
Parascandolo Carlo	IDEM	Antico esercente.
Passaro Carmelo	IDEM	In seguito di esame.
Pastore Salvatore	SANTA MARIA	Idem.
Patturelli Ferdinando	NAPOLI	Antico esercente.
Patturelli Giovanni	CASERTA	Idem.
Pecchia Giuseppe	NAPOLI	In seguito di esame.
Pecoraro Antonio	IDEM	Antico esercente.
Pecoraro Gennaro	IDEM	Idem.
Pempinelli Costantino	IDEM	Idem.
Pempinelli Giovanni	IDEM	In seguito di esame.
Pera Biagio	SANTA MARIA	Idem.
Petra de Luigi	NAPOLI	Ispettor di Ponti e Strade.
Petrilli Gennaro	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Petrilli Raffaele	SALERNO	Idem.
Pezzella Pasquale	NAPOLI	Antico esercente.
Piediferro Raffaele	IDEM	Idem.
Pinga Luigi	IDEM	Idem.
Pompetti Carlo	IDEM	In seguito di esame.
Pomponio Francesco	SANTA MARIA	Antico esercente.
Ponticelli Alessandro	NAPOLI	Idem.
Ponzo Carlo	IDEM	In seguito di esame.
Prade Giacomo	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Praus Carlo	IDEM	Antico esercente.
Praus Ferdinando	IDEM	In segnito di esame.
Presutti Agostino	CAMPOBASSO	Idem.
Presutti Vincenzo	NAPOLI	Antico esercente.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Promontorio Carlo	NAPOLI	In seguito di esame.
Pulli Achille	IDEM	Antico esercente.
Ragucci Luigi	IDEM	In seguito di esame.
Ranieri Camillo	IDEM	Antico Uffiz. di Artigl.
Rastrelli Raffaele	IDEM	Antico esercente.
Rendina Federico	IDEM	In seguito di esame.
Ricci Giuseppe Maria	FOGGIA	Ingegn. di Ponti e Str.
Ricciardelli Gaetano	AVELLINO	Antico esercente.
Riegler Giovanni	NAPOLI	Ingegn. di Ponti e Strade.
Rispoli Gaetano	IDEM	In seguito di esame.
Rispoli Ignazio	IDEM	Antico esercente.
Rizzi Ulisse	IDEM	Pensionato di Roma.
Roca Pasquale	AVELLINO	Antico esercente.
Rocca Augusto	NAPOLI	In seguito di esame.
Rocco Ferdinando	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Rocco Luigi	SALERNO	Antico esercente.
Rodino Vincenzo	NAPOLI	In seguito di esame.
Romano Errico	IDEM	Antico esercente.
Romano Gaetano	IDEM	Idem.
Roncalli Pasquale	IDEM	In seguito di esame.
Rosa de Lorenzo	IDEM	Idem.
Rosalba Giovanni	SALERNO	Antico esercente.
Rossi Vincenzo Antonio	NAPOLI	Ingegn. di Ponti e Str.
Rosso Giuseppe	IDEM	Ing. ritir. di Ponti e Str.
Rotondo Luigi	IDEM	In seguito di esame.
Roussel Pietro	IDEM	Idem.
Ruggi Raffaele	IDEM	Ingegn. di Ponti e Str.
Ruggieri Michele	IDEM	Antico esercente.
Russo Francesco	IDEM	In seguito di esame.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Russo Gabriele Dionigi	NAPOLI......	In seguito di esame.
Russo Gennaro	SALERNO.....	Ingegn. di Ponti e Str.
Russo Gioacchino	NAPOLI......	In seguito di esame.
Sabato Andrea	IDEM........	In seguito di concorso.
Salonna Gaetano..........	IDEM........	Idem.
Santoro Michele	SALERNO.....	In seguito di esame.
Saponieri Francesco	NAPOLI......	Prof.nell'istit.di belle arti.
Sarno Gaetano	IDEM........	In seguito di esame.
Sasso Camillo	IDEM........	Antico esercente.
Sasso Luigi..............	IDEM........	In seguito di esame.
Sbordone Salvatore........	IDEM........	Antico esercente.
Scarola Pietro	IDEM........	Idem.
Scotti Tommaso...........	IDEM........	Idem.
Selvaggio Giuseppe	IDEM........	In segnito di esame.
Sensale Benedetto	IDEM........	Antico esercente.
Simone de Gabriele........	IDEM........	Idem.
Sognè Francesco	IDEM........	In seguito di esame.
Somma Raffaele...........	SALERNO.....	Idem.
Sorgente Luigi	IDEM........	Antico esercente.
Spasiano Raffaele.........	NAPOLI......	In segnito di esame.
Starace Giosuè	IDEM........	Idem.
Stefano di Giovanni.......	IDEM........	Antico Capitano di Artigl.
Stellati Michele...........	IDEM........	In seguito di esame.
Straffile Salvatore.........	CERIGNOLA ...	Idem.
Struffi Francesco	NAPOLI......	Idem.
Tamburi de Ferdinando....	IDEM........	Antico esercente.
Tenore Tommaso	IDEM........	Ingegn. di Ponti e Strade.
Testa Felice..............	AVELLINO....	Antico esercente.
Travaglini Federico........	NAPOLI......	Pensionato di Roma.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL' AMMESSIONE
Troja Michele	NAPOLI	Antico esercente.
Turco Lorenzo	IDEM	Ispettor di Ponti e Strade.
Turi Guglielmo	IDEM	Antico esercente.
Valente Pietro	IDEM	Professore di Architettura.
Valifuoco Gaetano	IDEM	Idem.
Valle Tomaso	IDEM	Antico esercente.
Verna Andrea	IDEM	In seguito di concorso.
Vignati Salvatore	IDEM	Antico esercente.
Villani Lodovico	IDEM	In seguito di esame.
Vinaccia Gennaro	IDEM	Antico esercente.
Violante Raffaele	IDEM	In seguito di esame.
Vitale Giuseppe	IDEM	Idem.
Vito de Lodovico	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Volpicella Giovanni	IDEM	In seguito di esame.
Ulmo Francesco Paolo	IDEM	Antico esercente.
Uva d' Antonio	IDEM	Idem.
Zagaria Domenico	SANTA MARIA	Idem.
Zaccone Raffaele	NAPOLI	In seguito di esame.
Zampella Francesco	IDEM	Idem.
Zecchetelli Giuseppe	IDEM	Antico esercente.
Zecchetelli Michele	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Zitelli Gaetano	SANTA MARIA	Antico esercente.
Zocchi Camillo	NAPOLI	In seguito di esame.

ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA G. C. CIV. DI TRANI.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Albergo Stefano	TRANI	Antico esercente.
Albrizzio Giuseppe	IDEM	In seguito di esame.
Angiolella Giovanni	IDEM	Idem.
Avellino Lorenzo	BARI	Ingegn. di Ponti e Strade.
Baldassarre Giuseppe	TRANI	Antico esercente.
Bernardini Ignazio	IDEM	Idem.
Blanco Antonio	IDEM	In seguito di esame.
Borrelli Vincenzo	IDEM	Idem.
Buonabitacolo Giovanni	LECCE	Idem.
Cafaro Giuseppe	TRANI	Idem.
Caleno Federico	IDEM	Idem.
Camelis de Gaetano	LECCE	Idem.
Casotti Gaetano	IDEM	Antico tenente di Artigl.
Castellaneta Vincenzo	TRANI	In seguito di esame.
Fazio de Giuseppe	IDEM	Antico esercente.
Fergola Vincenzo	LECCE	Ingegn. di Ponti e Strade.
Forleo Giovanleonardo	FRANCAVILLA.	Antico esercente.
Fortunato Raimondo	TRANI	In seguito di esame.
Furia Antonio	IDEM	Idem.
Giorgio de Gaetano	IDEM	Ingegn. di Ponti e Strade.
Guariglia Antonino	IDEM	In seguito di esame.
Iudiveri Achille	IDEM	Idem.
Labriola Giuseppe	IDEM	Idem.
Laricca Nicola Donato	BARI	Idem.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Lerario Orazio...........	ALTAMURA....	Antico esercente.
Lofoco Michele............	TRANI.......	In seguito di esame.
Martino di Vincenzo......	IDEM........	Idem.
Mastrandrea Domenico.....	IDEM........	Idem.
Mastropasqua Giuseppe.....	IDEM........	Antico esercente.
Mastropasqua Vincenzo.....	IDEM........	In seguito di esame.
Maurantonio Leonardo.....	IDEM........	Idem.
Mazzei Giuseppe..........	IDEM........	Antico esercente.
Mazzei Raffaele..........	LECCE.......	Idem.
Milone Ignazio...........	BARI........	Ingegn. di Ponti e Strade.
Mongelli Luigi...........	TRANI.......	In seguito di esame.
Morelli Bernardino........	IDEM........	Antico esercente.
Pandis de Oronzio........	IDEM........	In seguito di esame.
Panzini Sergio...........	IDEM........	Idem.
Paola de Francesco........	IDEM........	Idem.
Patricelli Raffaele.........	IDEM........	Idem.
Pironti Angelo...........	IDEM........	Idem.
Quercia Paolo............	IDEM........	Idem.
Ravillion Felice...........	IDEM........	Ingegn. di Ponti e Strade.
Rubini Raffaele...........	IDEM........	In seguito di esame.
Russo Alessandro..........	LECCE.......	Antico esercente.
Sabato Vincenzo..........	IDEM........	In seguito di esame.
Santis de Giuseppe........	TRANI.......	Idem.
Sergio Francesco..........	IDEM........	Idem.
Suppa Antonio............	IDEM........	Idem.
Suppa Francesco Saverio....	IDEM........	Idem.
Torsello Benedetto.........	LECCE.......	Antico esercente.
Valle Annibale...........	TRANI.......	Ingegn. di Ponti e Strade.
Viceconti Gaetano.........	IDEM........	In seguito di esame.

ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA G. C. CIV. DI AQUILA.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Arpaja Antonio	AQUILA	In seguito di esame.
Badia Errico	TERAMO	Idem.
Cangiano Gennaro	AQUILA	Ingegn. di Ponti e Strade.
Capozzi Fileno	CHIETI	Antico esercente.
Dau Luigi	ATESSA	Idem.
Elia d' Daniele	AQUILA	In seguito di esame.
Gianvecchio Francesco	IDEM	Idem.
Gigante Francesco	IDEM	Idem.
Melillo Giuseppe	IDEM	Idem.
Nardecchia Andrea	IDEM	Antico esercente.
Papaleo Salvatore	IDEM	In seguito di esame.
Ruggiero Giacinto	IDEM	Idem.
Silvestri Benedetto	IDEM	Idem.
Valli Ezechielle	IDEM	Antico esercente.

ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA G. C. CIV. DI CATANZARO.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Calabrò Raffaele	CATANZARO ...	In seguito di esame.
Carbonari Raffaele	IDEM........	Idem.
Couverti Francesco Saverio..	IDEM........	Antico esercente.
Focatiis de Stefano	IDEM........	In seguito di esame.
Glausi Vincenzo	IDEM........	Idem.
Giardino Tommaso	IDEM........	Ingegn. di Ponti e Strade.
Gigliotti Pasquale Raffaele..	IDEM........	In seguito di esame.
Guarinelli Giacomo	IDEM........	Idem.
Montuoro Eduardo	CATANZARO ...	Idem.
Nicotera Antonio	IDEM........	Idem.
Palmieri Giuseppe	REGGIO......	Antico esercente.
Pascale Vincenzo	CATANZARO ...	Ingegn. di Ponti e Strade.
Pepe Leonardo	COSENZA.....	Antico esercente.
Pisani Domenico	CATANZARO ...	In seguito di esame.
Rocca Francesco	PAOLA.......	Antico esercente.
Rossi Girolamo	CATANZARO ...	Ingegn. di Ponti e Strade.
Santulli Giuseppe	IDEM........	In seguito di esame.
Sanzalone Vincenzo	IDEM........	Idem.
Saraceni Domenico	CASTROVILLARI.	Idem.

COGNOMI E NOMI	RESIDENZA	MOTIVI DELL'AMMESSIONE
Simonetti Fedele	CATANZARO ...	Antico esercente.
Singlilito Raimondo	IDEM	Idem.
Solari Domenico	IDEM	Idem.
Tajani Domenico	IDEM	In seguito di esame.
Todisco Gennaro	COSENZA	Ingegn. di Ponti e Strade.
Tommasini Carmine	REGGIO	In seguito di esame.
Villacci Alessandro	COSENZA	Ingegn. di Ponti e Strade.

FINE

CORREZIONI

		ERRORI		CORREZIONI
Pag. 77.	*lin.* 5.	Ispett. di P. e S.	«	Ispett. Gen. di Ponti e str.
79.	— 7.	Idem.	«	Prof. del Coll. della R. Mar.
	— 17.	*Caranci.*	«	*Caranci.*
80.	— 21.	Idem.	«	Antico esercente.
	— 25.	*Dombri.*	«	*Dombrè.*
	— 29.	*Falaguerrra.*	«	*Falaguerra.*
82.	— 10.	POTENZA.	«	NAPOLI.
	— 17.	*Giordano Luigi* etc.	«	(Si sopprima).
	— 18.	Idem.	«	In seguito di esame.
	— 22.	Ispett. di P. e S.	«	Ispett. Gen. di Ponti e str.
84.	— 15.	Idem.	«	In seguito di esame.
85.	— 18.	*Obertys Luigi* Ingegn. di P. e S.	«	*Oberty Luigi* Ispett. di Ponti e Strade.
87.	— 27.	Ingegn. di P. e S.	«	Ispett. di Ponti e Str.
89.	— 5.	Idem.	«	Antico esercente.
92.	— 4.	Antico esercente.	«	Ingegn. di Ponti e Str.
		Dopo la lin. 6. aggiungasi		*Fiocca Giustino* AQUILA In seguito di esame.
93.	— 3.	*Couverti.*	«	*Converti.*
94.	— 2.	*Singlilito.*	«	*Singlitico.*
	— 5. e 7.	*Todisco* e *Villacci*	«	(Si sopprimano perchè defunti).